

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale
Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 7-8/2018

estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat, J. Sánchez-Mesa Martínez, Andry Matilla Correa.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado, Fabrizio Cerioni, Gaetano Natullo, Paola Saracini, Mario Cerbone, Margherita Interlandi, Bruno Mercurio, Giuseppe Doria, Salvatore Villani.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Sergio Contessa, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Laura Letizia, Massimo Pellingra, Marcin Princ, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Giuliano Taglianetti, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

Università, territorio e lingua

di Filippo Borriello

(Dottorando di ricerca in diritto amministrativo, Università degli studi di Napoli Federico II)

Sommario

L'internazionalizzazione dei corsi di studio universitari attraverso l'insegnamento in lingua inglese; 2. Il caso del Politecnico di Milano. Il bilanciamento tra internazionalizzazione dell'offerta formativa universitaria e primazia della lingua italiana; 3. Specificità dell'organizzazione della didattica nella lingua veicolare per gli studi giuridici; 4. Diritto all'identità linguistica e diritto all'istruzione universitaria nella lingua madre. Profili di diritto comparato.

Abstract

This paper aims to analize the theme of the internationalization of university courses taught by English language. The research starts from the case of the Polytechnic University of Milan and examines the jurisprudence about the functions of the Italian language, as a vehicle of cultural identity. From the analysis of the Court's decisions it is clear that the jurisprudence tries to implement a difficult balance between the internationalization of the university training offer and the primacy of the Italian language. Moreover, the use of a foreign language in the academic teaching shows some critical profiles especially in relation to the specificity of the organization of teaching in the vehicular language for legal studies. Lastly, the paper analyzes the solutions adopted in other legal systems about the ways to achieve a reasoned internationalization of degree and post-graduate courses in a comparative perspective.

Articolo sottoposto a referaggio anonimo/*blind peer review*

1. L'internazionalizzazione dei corsi di studio universitari attraverso l'insegnamento in lingua inglese

La questione giuridica sottesa all'internazionalizzazione dei corsi di studio universitari attraverso l'insegnamento in lingua inglese coinvolge diversi momenti essenziali (di profilo costituzionale) della vita di un uomo, come persona, cittadino, studente, studioso e professionista, sia come singolo[1] sia nelle formazioni sociali[2] ove si svolge la sua personalità (in particolare, in ambito scolastico ed universitario).

La lingua, infatti, è in primo luogo elemento di ordine sociale[3]. Nella filosofia greca *λόγος* è la legge naturale, l'universale, il principio, l'inizio e, ovviamente, la parola. La dottrina dei "contrari" spiega il "reale". Platone, nel *Cratilo* o del linguaggio, afferma che «*il legislatore è la figura di colui che per primo adoperò i nomi per riferirsi alle cose*»[4], istituendo un forte legame[5] tra "denominare" e "legiferare".

La lingua è, inoltre, elemento di coesione sociale[6]. Aristotele afferma che «*quando le parole non hanno senso, è tolta la possibilità di discorrere con altri, anzi, propriamente anche con se stessi: poiché nemmeno può pensare chi non pensa una cosa determinata*»[7].

Conseguentemente, la lingua (più del linguaggio) è veicolo di cultura[8], tipico del genere umano. È stato affermato[9] che il linguaggio umano è «*profondamente diverso dai cosiddetti linguaggi animali*» che «*fanno sempre riferimento alle finalità biologiche della specie: la gazzella avverte i suoi simili della vicinanza di un leone o di un incendio, i volteggi dell'ape informano le compagne di alveare dove e a quale distanza si trovano i fiori che devono suggere, eccetera. Ma il*

---

[1] L. SERIANNI, *Università e formazione plurilingue*, in Osservatorio Costituzionale, aprile 2014, in cui si legge che «*una lingua [...] non è un cavo telefonico. La lingua svolge una serie di altre funzioni che vanno ben oltre il semplice ruolo di comunicazione. [...] La lingua è tante altre cose: è ciò che dà coscienza individuale a ciascuno di noi, è lo strumento che sedimenta la cultura in cui ci siamo formati*».

[2] A. FIORITTO, *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il messaggio delle amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna 1997, evidenzia che «*la lingua non è solo uno strumento di comunicazione attraverso il quale vengono trasmesse informazioni e idee. Essa riflette nei suoi usi la società che la utilizza. Nello stesso tempo, però, la lingua influenza la società nel modo di pensare, di giudicare, di classificare la realtà*».

[3] P. GROSSI, *Università e formazione plurilingue*, in *Osservatorio Costituzionale*, fasc. 1, 2014, p. 2, sottolinea l'affinità strutturale di lingua e diritto, intesi «*come "istituzioni", coagulazioni organizzative dei rapporti fra soggetti individui senza le quali una società non può dirsi ordinata, lingua e diritto quali ordinamenti, strumenti di ordine sociale*»; P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del convegno "la lingua dei giuristi"*, in *Osservatorio sulle fonti*, marzo 2015, qualifica la lingua come una «*istituzione sociale*».

[4] PLATONE, *Cratilo*, Laterza, Roma-Bari 2018.

[5] R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, afferma che «*la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua*»; P. GROSSI, *op.ult.cit.*, p. 3, richiamando l'insegnamento del glottologo Giacomo Devoto, evidenzia che «*scienza giuridica e scienza linguistica hanno troppo sostanziali affinità per rimanere distanti*».

[6] P. TRIFONE, *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, Carocci, Roma 2009.

[7] ARISTOTELE, *De interpretatione*, Antenore, Padova 2000.

[8] Il rapporto lingua-cultura-Università è stato più volte evidenziato nella giurisprudenza costituzionale. La Consulta, infatti, ha affermato che la centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, le quali, nell'ambito dell'ordinamento unitario della pubblica istruzione, sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere e alla formazione della persona e del cittadino (Corte Cost., sentenza 4 febbraio 1967, n. 7; sent. 27 novembre 1998, n. 383; sent. 24 febbraio 2017, n. 42).

[9] F. SAVATER, *Le domande della vita*, Laterza, Roma-Bari 2001.

linguaggio umano non possiede un contenuto predefinito, serve per parlare di qualunque cosa – presente o futura – nonché per inventare cose che ancora non ci sono o riferirsi alla possibilità, o impossibilità, che possano esistere».

La lingua è, inoltre, strumento di democrazia ed eguaglianza sostanziale nella concreta possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi, pertanto elemento di mobilità sociale[10].

Con specifico riferimento a quanto avviene per il diritto amministrativo ad esempio, la lingua è anche indispensabile strumento per la comprensione dell'esercizio del potere[11] e - paradossalmente - nuovo strumento di semplificazione[12]. Tradizionalmente, infatti, si rileva la complessità del linguaggio giuridico, che si contraddistingue per l'uso di tecnicismi puri e collaterali (a carattere settoriale e non legati ad effettive necessità comunicative ma all'esigenza di utilizzare un registro più elevato del linguaggio comune), di arcaismi[13], di termini oggetto di ridefinizione ed estensione di significato, con la conseguenza di creare margini di ambiguità e un differente valore attribuito ai termini tra uso comune e uso specialistico settoriale[14]. In particolare, il linguaggio burocratico, ulteriore *species* di quello giuridico, si presenta spesso come conformista, in quanto si tramanda da una generazione di

---

[10] C. MORTATI, *Commento all'art. 1*, in G. BRANCA (cur.), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, riteneva il lavoro un «*elemento eccitatore di mobilità sociale*», che avrebbe dovuto garantire una selezione delle capacità non ostacolata dalle condizioni di inferiorità economica.

[11] A. FIORITTO, *Manuale di stile dei documenti amministrativi*, cit., evidenzia la peculiarità del linguaggio giuridico come linguaggio prescrittivo e non descrittivo, che pone (*rectius*, impone) norme, comandi, direttive aventi la funzione di orientare il comportamento degli individui. Segnala il rapporto tra prescrittività, comunicazione ed efficacia dell'atto normativo B. TONOLETTI, *Testi giuridici ed efficienza della pubblica amministrazione*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, pubblicazioni del Senato della Repubblica, Roma 2017, p. 257, secondo cui «*la prescrittività è il problema giuridico per eccellenza, ma dal punto di vista della lingua del diritto la legge deve essere considerata e approfondita anzitutto come atto comunicativo. O meglio, come atto comunicativo efficace, cioè capace di portare l'intenzione di chi ha redatto l'atto a una qualche effettività*».

[12] Si pensi, per quanto di qui a poco si dirà, al provvedimento amministrativo redatto in forma semplificata o all'istituto della motivazione sintetica previsti dall'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

[13] Cicerone correla l'uso degli arcaismi alla finalità di conferire una maggiore autorevolezza al testo riportato. Sul punto, cfr. CICERONE, *De Legibus*, Libro II, 18, in cui si legge «*sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo <noster> est*». E. ROMANO, *Il linguaggio del diritto tra storia e cultura*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., p. 160, sottolinea che «*il problema della chiarezza del diritto, della comprensibilità delle leggi e, più in generale, del linguaggio giuridico e giudiziario si trova formulato compiutamente già nella cultura romana, quindi all'inizio dell'epoca classica del diritto*».

[14] È il cd. giuridichese, definito come modo spregiativo o ironico di indicare il linguaggio del diritto in T. DE MAURO (a cura di), *Grande dizionario italiano dell'uso*, Utet, Torino 1999, Vol. 3, p. 249. Sulle problematiche comunicative connesse all'uso del linguaggio burocratico, D. ELLERO, A. FIORITTO, *Manuale di stile dei documenti amministrativi*, in *Lingua e stile. Rivista di storia della lingua italiana*, 1/2013, pp. 137-144; A. FIORITTO, *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il messaggio delle amministrazioni pubbliche*, cit.; M.A. CORTELAZZO, F. PELLEGRINO, *Guida alla scrittura istituzionale*, Laterza, Bari 2003; F. FRANCESCHINI, S. GIGLI (a cura di), *Manuale di scrittura amministrativa*, Agenzia delle Entrate, Roma 2003; T. RASO, *La scrittura burocratica*, Carocci, Roma 2005. Oggetto del I° Seminario congiunto AIPDA - SIG tenutosi a Roma il 24 settembre 2018 è stata proprio la tensione dialettica tra le ragioni della complessità e le esigenze della semplificazione, che si esprimono rispettivamente nella motivazione del provvedimento amministrativo e in una comunicazione chiara ed inequivocabile da parte della pubblica amministrazione. Sul punto, M. BOMBARDELLI, *Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo*, in Diritto Pubblico, 3/2015, pp. 985-1064.

burocrati all'altra e si ripete negli stilemi e nelle forme[15]. Tuttavia, la rinnovata esigenza di trasparenza e semplificazione della p.a. implica anche una maggiore chiarezza[16] della lingua usata negli atti amministrativi, con specifico riferimento alla motivazione, in quelli legislativi[17] e nelle comunicazioni con i cittadini ai fini della più ampia comprensibilità dell'ordine e del comando. Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nell'Ordinanza n. 58/2017, la motivazione del provvedimento costituisce «*il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile*»; rappresenta, in altri

[15] Nel Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel 1993 si individuano alcuni caratteri dello stile amministrativo che, come scrive Sabino Cassese, devono essere aggiornati. Si consideri, solo per fare qualche esempio, la prassi di anteporre l'aggettivo al nome di riferimento; l'uso di arcaismi come "testè", "altresì", "all'uopo"; la contrapposizione tra "questo" e "codesto"; l'uso di espressioni o locuzioni formali come "prefato parere" o "predetta amministrazione"; l'uso di latinismi come *ex nunc* o *ex tunc* e parole straniere come *project financing*; l'uso di "tale" invece di "questo"; la costante presenza del participio presente; l'uso costante della forma impersonale.

[16] P. GRASSO, *Introduzione*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., pp. 14-15, sottolinea «*il valore della chiarezza del diritto e, con esso, il dovere del legislatore di essere anche uno scrittore capace di rivolgersi ai cittadini usando parole giuste, precise, appropriate, per consentire loro di essere destinatari consapevoli e informati delle disposizioni normative e non sudditi esposti a comandi oscuri e di difficile comprensione. La certezza del diritto vive della chiarezza del diritto, in primis di quello legislativo, e questa chiarezza appare la dimensione valoriale entro la quale si incontrano rappresentanza e cittadinanza*». Bisogna rilevare non solo «*il legame ontologico tra chiarezza e diritto, ma anche il valore costituzionale rivestito dalla chiarezza del diritto. Se il costituzionalismo è teoria e pratica dei limiti del potere, allora la chiarezza del diritto, la giustezza e la precisione delle parole del legislatore, e in genere delle autorità, sono un aspetto fondamentale di quella teoria e di quella pratica. Alla chiarezza del diritto sono dunque affidate, oltre che la certezza del diritto, la certezza e l'inviolabilità dei diritti del cittadino. Cosicché la chiarezza del diritto si colloca esattamente là dove si incontrano, nella nostra Costituzione, il principio democratico e quello personalista*». Evidenziano il nesso tra chiarezza linguistica e certezza giuridica anche E. SERAFIN, *Conclusioni*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., p. 308, secondo cui «*la chiarezza del diritto non può essere considerata meno importante della sua certezza e l'oscurità dovuta all'uso di un linguaggio per iniziati contraddice il diritto di ciascun cittadino di orientarsi tra le norme che regolano il vivere civile*»; C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano 1990; C. LUZZATI, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Giuffrè, Milano 1999.

[17] In merito all'incidenza della chiarezza normativa sull'osservanza della legge, A. FINOCCHIARO, *Il ruolo della Commissione Affari Costituzionali del Senato per la qualità delle leggi*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., p. 103, ritiene che «*la chiarezza, la conoscibilità, ma io direi anche la rintracciabilità di una norma nell'ordinamento, assistono necessariamente* [...] *la forza e l'efficacia della regolazione normativa; garantiscono il fine pubblico dell'osservanza delle leggi, assicurano il prevalere della legalità contro l'arbitrio. Sono essenziali, infatti, per la garanzia dei diritti e assistono la libertà degli individui*». Sul tema della necessaria chiarezza linguistica delle leggi, anche F. SABATINI, *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., pp. 113-114, rileva «*la forte similarità intrinseca tra il diritto, come istituto che plasma e regola i comportamenti dei singoli individui nelle società, specialmente in quelle culturalmente evolute, e la lingua, codice basilare che permette l'intesa e la comunicazione tra gli stessi. Entrambi gli oggetti, lingua e diritto, condividono infatti, almeno a grandi linee, i caratteri di* istituzionalità, convenzionalità, sistematicità *e* storicità». Del resto, come rilevato da G. SILVESTRI, *Linguaggio della costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, pp. 229-255, «*la norma non esiste indipendentemente dalla proposizione che la descrive*», cioè dalla sua «*formulazione linguistica*».

termini, la giustificazione razionale della decisione[18]. Attraverso la motivazione, l'esercizio del potere amministrativo si esplica da una parte con la qualificazione della realtà, dall'altra con l'ordinazione degli interessi. In particolare, la chiarezza della motivazione è finalizzata a consentire: il controllo giurisdizionale; la comprensione da parte del destinatario dell'atto; una maggiore trasparenza tesa ad un controllo sociale; la comunicazione istituzionale tra amministrazioni e nei confronti dei cittadini. Da tale premessa deriva che il discorso motivazionale ha diversi destinatari. Gli atti amministrativi sono indirizzati a categorie di destinatari estremamente eterogenee, da professionisti del diritto a cittadini inesperti nella materia giuridica[19]. È necessario, quindi, che la motivazione sia contraddistinta da un elevato grado di chiarezza.

La lingua è, infine, componente di identità territoriale[20]. Lo stretto legame tra lingua e territorio si evince attraverso la costituzione e il diritto[21] e si esplicita con l'imporre su una lingua le dimensioni di un'istituzione, al fine di ottenere una legittimità connessa al potere su un territorio. In altre parole, ulteriore funzione della lingua è quella di tracciare confini. Secondo Tabouret-Keller, «*l'identità prevale dove e finché si parla la stessa lingua*»[22]. Questa affermazione oggi, nell'era dell'internazionalizzazione e della globalizzazione, non è più assolutamente vera, ma è indubbio che più a lungo un'identità territoriale sia [stata] percepita come vincolata all'uso di un idioma, più forte è la rappresentazione di unità interna. Tale rappresentazione è più significativa quando la lingua «*diviene per legge l'espressione del potere e il principale strumento attraverso cui questo potere è applicato*»[23].

Sotto il profilo appena menzionato, bisogna considerare il tema dell'impatto del diritto europeo. Attualmente[24] sono 24 le lingue ufficiali dell'UE, per cui ogni cittadino ha diritto di usare una qualsiasi di queste lingue nella corrispondenza con le Istituzioni dell'UE, tenute a

---

[18] M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova 1975, pp. 265 ss; M. TARUFFO, *Motivazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1990.

[19] In proposito, secondo la *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi* adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'8 maggio 2002 «*per progettare un testo efficace bisogna sapere a chi è destinato e chi lo leggerà. Quando i documenti sono indirizzati a gruppi eterogenei di persone bisogna pensare al lettore meno istruito*».

[20] A. TABOURET-KELLER, *Lingua e identità*, in F. COULMANS, *The Handbook of Sociolinguistics*, Blackwell, Oxford 1997, p. 315, secondo cui «*la lingua parlata da qualcuno e la sua identità come parlante di quella lingua sono inseparabili: questa è certo una verità vecchia quanto la parola umana stessa. Le azioni linguistiche sono azioni identitarie*». Anche P. GROSSI, *op. ult. cit.*, p. 2, evidenzia il rapporto tra lingua, diritto e comunità, quando afferma che «*l'idea che della lingua circola nel nostro testo costituzionale è quella di fungere da storia vivente di una comunità, contributo formidabile alla identità di quella. Dunque, storicità della lingua e storicità del diritto in quanto componenti essenziali della storia di un etnos; ed è grazie ad essi che quell'etnos assume una sua specificità e tipicità*». La lingua è, infatti, «*realtà radicale e basilare di una comunità, fattore essenziale della sua identità storica*».

[21] Sul punto, l'esempio menzionato da A. TABOURET-KELLER, *op. ult. cit.*, p. 315, è il c.d. giuramento di Strasburgo. Il 14 febbraio 842, Ludovico II il Germanico e Carlo II il Calvo stipularono un giuramento di alleanza contro il loro fratello maggiore, Lotario I, che si opponeva alla legittima spartizione del regno del padre, Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno. Prima ciascuno lesse il testo del giuramento nella propria lingua; poi, cambiarono lingua: nel parlare la lingua romanza (proto-francese) per leggere il testo del giuramento, l'erede della Francia orientale stabilì che quella era la lingua della Francia occidentale. L'erede della Francia occidentale fece lo stesso per la lingua tedesca (alto-tedesco antico) per la Francia orientale, usandola per leggere il testo del giuramento.

[22] A. TABOURET-KELLER, *op. ult. cit.*, p. 315.

[23] U. WEINREICH, *Languages in contact. Findings and problems*, Mouton De Gruyter, The Hague 1968.

[24] Il *Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica europea* viene costantemente aggiornato ad ogni adesione all'UE da parte di nuovi stati membri.

rispondere nella stessa lingua. Pertanto, l'UE sembra voler perseguire una politica di multilinguismo e parità linguistica[25], volta a proteggere la ricca diversità dell'Europa. Tuttavia, lo statuto di parità delle lingue ufficiali non comporta che tutti i testi siano tradotti in tutte le lingue ufficiali. Solo per fare qualche esempio, lettere e comunicazioni interne sono redatte in una sola lingua e non vengono necessariamente tradotte; ancora, nello svolgimento di attività interne la Commissione Europea utilizza l'inglese (con le conseguenze paradossali derivanti alla *Brexit*), il francese e il tedesco, per ragioni di efficienza economica; infine, il Parlamento Europeo utilizza un sistema di lingue "ponte", per cui il testo viene dapprima redatto in inglese, francese o tedesco e poi tradotto[26] nelle altre lingue. Infatti, anche se si preferisce utilizzare, invece che il termine traduzione, quello di «*corredazione con cui si allude a una stesura comune e parallela delle ventitré* [*recte* ventiquattro, n.d.a.] *versioni linguistiche, il cui risultato sono dei testi originali*»[27], tuttavia «*la redazione simultanea multilingue si può definire una finzione giuridica indispensabile per assicurare, almeno sulla carta, pari autenticità ai testi*»[28]. Si aggiunga che in caso di difformità dei testi ovvero in caso di dubbi o difficoltà o differenze di interpretazione, fa fede la versione del documento in lingua inglese, circostanza che potrebbe far pensare ad una cessione di sovranità linguistica accreditata dagli Stati membri attraverso l'adesione all'UE. Per quanto concerne le specificità del diritto, il problema «*pare essere non tanto la mancata trasposizione di norme europee nei differenti idiomi nazionali, quanto l'eventualità che le disposizioni europee facciano riferimento a nozioni cui gli ordinamenti degli Stati attribuiscono significati giuridici precisi e non omogenei tra loro*»[29].

Volendo poi superare i confini europei e pensare all'impatto degli standard di normazione imposti da organizzazioni internazionali[30] come la *World Trade Organization* o la *World Bank*, il diritto non può essere considerato come un fenomeno (solo) nazionale ma assume una dimensione globale, nell'ambito della quale si richiederanno al giurista del futuro competenze specialistiche e settoriali anche di carattere linguistico per fronteggiare fattispecie di natura transnazionale (si pensi al *public procurement*).

---

[25] Infatti, come affermato da J. ZILLER, *Stesura multilingue e trasposizione del diritto dell'Unione Europea*, in AA.VV., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, cit., p. 235, nell'Unione Europea «*nessuna lingua ha uno status giuridico superiore rispetto alle altre*»

[26] Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul multilinguismo del 2008 si riporta una citazione di Umberto Eco, secondo cui «*la lingua dell'Europa è la traduzione*».

[27] D. COSMAI, *Tradurre per l'Unione Europea*, Hoepli, Milano 2011, p. 12.

[28] E. PUSILLO, *Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea*, in *Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua*, Publifarum, n. 18, 2013. Quanto alla tecnica di stesura multilingue dei testi normativi dell'Unione Europea, J. ZILLER, *op. ult. cit.*, p. 244, evidenzia che «*viene solitamente elaborata una prima bozza di testo tecnico nei servizi della direzione generale della Commissione competente per la materia che si deve disciplinare, di solito in inglese. Una tale prima bozza viene però quasi subito discussa da gruppi di esperti, i quali molto spesso richiedono versioni linguistiche in più lingue. Così si sviluppa un testo nel quale vi sono già, quasi dall'inizio, influenze linguistiche diverse*».

[29] C. BLENGINO, in R. RAUS (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell'Unione Europea. Problematiche e prospettive*, Hoepli, Milano 2010, p. 59.

[30] L. CASINI, *La decisione amministrativa nello spazio giuridico globale*, relazione per il Convegno annuale AIPDA 2017 su "Decisioni amministrative e processi deliberativi", Bergamo, 5-7 ottobre 2017, in cui si evidenzia che «*sempre più spesso le regole del procedimento amministrativo nazionale sono arricchite da norme, linee guida, principi dettati da organismi ultrastatali. Questa dinamica è di particolare interesse quando le regole globali, anche se non sono formalmente recepite in atti nazionali, producono comunque effetti diretti sui procedimenti*».

È evidente, altresì, il nesso tra lingua e nazione[31]. L'importanza della lingua come elemento costitutivo di una nazione viene evidenziata da quanti ritengono che «*gli stati nazione moderni, che oggi occupano la quasi totalità del territorio mondiale, intervengono nell'unione idealizzata di lingua e identità. Essi hanno molti mezzi per imporre una lingua ai loro cittadini, sia attraverso la definizione costituzionale di una lingua nazionale, ufficiale o statale, sia attraverso uno dei molti altri modi di esercitare il controllo sulla lingua (sulle lingue) permessa per la formazione scolastica, l'amministrazione della legge e della giustizia, ecc. Francia non è solo il nome di un territorio, della gente che vive lì, della lingua che si suppone sia parlata da loro, è anche per la Costituzione la lingua dei cittadini dello Stato di Francia, inclusi i territori d'oltremare come Martinica e Guadalupe. Come una sorta di paradosso interno, non espresso mai chiaramente, la formazione degli Stati si basa sul discorso, e in ultima istanza sulla legge* [torna il nesso platonico tra lingua-parola-legislatore, n.d.a.], *giustificato attraverso l'ideologia della lingua madre, e proclama l'identità territoriale di un popolo nel momento stesso in cui tali Stati, nel fissare le loro frontiere, ignoravano la lingua che la gente usava e la loro identità*»[32]. Bisogna rilevare, tuttavia, che la corrispondenza una lingua - un territorio non può essere sempre verificata in termini assoluti, atteso che, per esempio, anche nella nostra esperienza nazionale ci sono territori bilingue.

In definitiva, la questione giuridica della possibilità o meno di istituire corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca svolti interamente in lingua inglese coinvolge: il diritto all'identità linguistica; i diritti delle minoranze linguistiche (*a contrario*, l'ufficialità ed il primato della lingua italiana); il diritto allo studio [nella propria lingua madre] in condizioni di parità, strumentale al diritto al lavoro ed alla mobilità sociale, «*un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute*»[33], al fine «*di attuare una vera e integrale democrazia*»[34]; il diritto di accesso alla internazionalizzazione dell'offerta formativa, finalizzata sia ad attrarre studenti stranieri sia a rendere maggiormente competitivi i nostri laureati all'estero; la libertà di insegnamento, che è «*la più alta espressione della libertà di pensiero e della espressione del pensiero e comprende il diritto di insegnare e il diritto di scegliere l'indirizzo educativo*»[35]; l'autonomia universitaria, didattica ed organizzativa, ovvero «*la libertà di organizzazione e di espansione: libertà nella scuola e libertà della scuola*»[36].

---

[31] Sul punto, M. GNES, *La lingua come fattore di integrazione civile e politica*, in L. FERRARA, D. SORACE (a cura di), *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Vol. VI, *Unità e pluralismo culturale*, E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI, Firenze University Press, Firenze 2016. Anche S. LUBELLO, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Il Mulino, Bologna 2017, ha messo in rilievo l'opera di pianificazione linguistica di una koiné burocratica dopo l'Unità d'Italia.

[32] R.B. LA PAGE, A. TABOURET-KELLER, *Acts of identity: Creole-based approaches to language and ethnicity*, Cambridge University Press, Cambridge 1986, p. 252

[33] V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori e prefazione di V.E. ORLANDO*, Colombo, Roma 1949, p. 76.

[34] V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *op. ult. cit.*, p. 76.

[35] V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *op. ult. cit.*, pp. 72-73.

[36] V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *op. ult. cit.*, p. 73.

2. Il caso del Politecnico di Milano. Il bilanciamento tra internazionalizzazione dell'offerta formativa universitaria e primazia della lingua italiana

In Italia, il dibattito sulla internazionalizzazione dei corsi accademici erogati in lingua inglese si è intensificato con il caso del Politecnico di Milano.

Con deliberazione del 21 maggio 2012, il Senato Accademico del Politecnico di Milano attivava, a partire dall'anno accademico 2014-2015, corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca svolti esclusivamente in lingua inglese, prevedendo anche un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti.

La prefata decisione era stata adottata in attuazione dell'obiettivo di internazionalizzazione degli atenei previsto dall'art. 2, comma 2, lett. l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*» (c.d. riforma Gelmini). La citata disposizione legislativa stabilisce che le Università statali provvedano a modificare i propri statuti in materia di organizzazione interna osservando quale criterio direttivo «*il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera*».

Inoltre, pur essendo contenuto in un atto privo di forza di legge, chiarisce il senso della norma in esame l'art. 31 dell'Allegato B al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 23 dicembre 2010, n. 50, recante «*Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012*». Il citato art. 31, infatti, consente, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle attività didattiche, la possibilità di attivare corsi «*interamente in lingua straniera*» nelle sedi in cui sia già presente un omologo corso e in deroga al divieto per le Università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente paragrafo 30.

Alcuni docenti dell'Ateneo milanese impugnavano innanzi al TAR Lombardia la predetta delibera adottata dal Senato Accademico. In particolare, i ricorrenti lamentavano, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, il contrasto dell'obbligatorietà dell'insegnamento in lingua inglese con il principio di rilevanza costituzionale dell'ufficialità della lingua italiana, quale lingua dello Stato italiano, rilevando come tale uso obbligatorio ed esclusivo precluderebbe il pieno esercizio della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita e del diritto allo studio ad essa correlato; la violazione sia dell'art. 271 del r.d. 31 agosto 1933, n. 159, nella parte in cui prevede che «*la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari*», sia dell'art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010, nella parte in cui prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione degli atenei, ma senza consentire che sia reso obbligatorio l'uso di un'unica lingua straniera per i corsi di laurea magistrale con esclusione della lingua italiana; la violazione del principio, interno e comunitario, di proporzionalità, perché le misure deliberate non sarebbero realmente funzionali all'internazionalizzazione del Politecnico e, comunque, limiterebbero in modo esorbitante tanto la libertà di insegnamento, cui si collega lo status dei docenti universitari, quanto il diritto allo studio.

La difesa dell'Ateneo Milanese, per quanto qui di interesse (quindi, oltre le eccezioni preliminari in rito - inammissibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse dei ricorrenti dovuta alla natura meramente programmatica dell'atto impugnato che sarebbe pertanto privo di attitudine lesiva immediata - eccezioni poi ritenute dal Collegio prive di pregio), poneva il problema della compatibilità dell'art. 271 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nella parte in cui prevede che «*la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari*» con l'art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010, rilevando che, quand'anche non si fosse ritenuto che la seconda disposizione avesse abrogato implicitamente la prima, nondimeno quest'ultima non avrebbe potuto operare qualora un'Università avesse deciso, come nel caso concreto, di rafforzare il profilo dell'internazionalizzazione, mediante l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera; sosteneva, inoltre, il pieno rispetto della libertà di insegnamento, in quanto ciascun docente del biennio magistrale avrebbe potuto decidere di continuare ad insegnare in italiano al Politecnico, spostandosi nel triennio di base; eccepiva, infine, la correttezza della scelta effettuata nel senso dell'obbligatorietà dell'uso della lingua inglese, definita "veicolo diffuso di comunicazione", in linea con l'indicato obiettivo di internazionalizzazione degli Atenei.
Il TAR Lombardia, Milano, con sentenza 23 maggio 2013, n. 1348, ha accolto il ricorso esperito dai docenti e per l'effetto ha annullato la delibera adottata in data 21 maggio 2012 dal Senato accademico del Politecnico di Milano, nella parte in cui ha approvato la mozione sull'uso della lingua inglese nei i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
In particolare, la citata sentenza ha rilevato: 1. il contrasto dell'obbligatorietà dell'insegnamento in lingua inglese con il principio della centralità, ufficialità e primazia della lingua italiana, che trova implicita tutela costituzionale in via indiretta nell'art. 6 Cost., che prevede la tutela delle minoranze linguistiche rimettendone l'attuazione ad apposite norme (l'esigenza costituzionale di tutelare le minoranze linguistiche, non predeterminate dalla Carta Costituzionale, sorgerebbe - secondo il Collegio - proprio in dipendenza del carattere ufficiale della lingua italiana, come lingua che caratterizza lo Stato italiano[37]) ed anche nell'art. 9 Cost., evidenziando il carattere centrale che l'ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato[38]; ed esplicita tutela in disposizioni di legge costituzionale che riconoscono l'italiano come lingua ufficiale dello Stato, come l'art. 99 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ove si prevede che l'italiano «*è la lingua ufficiale dello Stato*», e l'art. 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «*norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*», in cui si stabilisce

[37] A. CARDONE, P. CARETTI, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica*, Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2, 2013, secondo cui «*attribuire tutela ad altre lingue sul territorio nazionale può avere senso solamente se si presuppone che esista in quel luogo una lingua comune di riferimento ad uso tendenzialmente esclusivo/escludente*».

[38] M. CROCE, *Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana*, reperibile su *www.forumcostituzionale.it*, 10 ottobre 2013, secondo cui la decisione non approfondisce «*gli spunti che possono eventualmente essere tratti dalla configurazione dell'italiano come patrimonio storico-culturale, sia in senso statico, cioè come bene culturale da conservare, sia in senso dinamico, cioè come elemento essenziale e "conformante" di un certo modo di pensare (carattere proprio di ogni lingua)*».

che «*la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano*»; 2. la necessità di garantire che la lingua italiana non subisca trattamenti deteriori rispetto a lingue straniere non oggetto di specifiche norme di tutela, necessità che deriverebbe, per gli insegnamenti universitari, dall'art. 271 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, secondo cui «*la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari*»; tale norma, inoltre, non potrebbe ritenersi incompatibile, e quindi abrogata ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, con l'art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010, in quanto le due disposizioni legislative avrebbero ambiti di operatività differenti, stabilendo l'una il primato della lingua italiana per gli insegnamenti universitari, l'altra la possibilità di introdurre corsi in lingua straniera per incrementare la vocazione internazionale degli istituti universitari; 3. la necessità di non collocare la lingua italiana in posizione subordinata rispetto alle lingue straniere, per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010, in quanto l'uso della congiunzione "*anche*" nel dettato normativo escluderebbe la tassatività dell'indicazione, coerentemente con l'autonomia ordinamentale delle università; 4. la violazione, da parte dell'impugnata deliberazione del Senato Accademico, della libertà di insegnamento, in quanto quest'ultima presuppone la possibilità di utilizzare l'italiano, nel senso che il docente in una istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua italiana; 5. la violazione del diritto all'istruzione (in prospettiva simmetrica alla libertà di insegnamento), dal momento che il discente deve essere posto in condizione di avvalersi della lingua italiana per la formazione universitaria[39], ovverosia la violazione del «*diritto* [del discente, n.d.a.] *a compiere per intero il proprio percorso formativo, senza che a ciò si oppongano illegittimi ostacoli, nel nostro caso di ordine linguistico*»[40]; 6. la mancanza di proporzionalità[41] della scelta radicale e «*monoculturale*»[42] dell'uso obbligatorio ed esclusivo della lingua inglese per il raggiungimento dell'obiettivo di internazionalizzazione[43] dell'offerta formativa, che ha portato ad una compressione non necessaria di libertà costituzionalmente garantite per docenti e studenti.

In altre parole, emerge dalla motivazione della sentenza in esame una «*critica all'interpretazione oltranzista (venata anche da un qualche provincialismo anglofilo)*

[39] M. CROCE, *op. ult. cit.*, ritiene che «*il "perché"* [...] *dell'esistenza di questo diritto del discente non è però adeguatamente chiarito e questa pare essere la parte insoddisfacente della decisione in commento*».

[40] A. CARDONE, P. CARETTI, *op. ult. cit.*

[41] Secondo A. CARDONE, P. CARETTI, *op. ult. cit.*, il principale motivo di illegittimità della soluzione adottata dall'Ateneo risiederebbe «*nell'avere il medesimo avuto la pretesa di affrontare una problematica così complessa e sfaccettata in maniera* tranchant, *senza fare le debite differenze fra insegnamenti che necessitano della lingua inglese, insegnamenti che necessitano eventualmente di altre lingue straniere e, soprattutto, "insegnamenti più permeati di cultura italiana", i quali postulano la conservazione dell'uso dell'italiano inteso non solo come mezzo di comunicazione, ma come strumento di trasmissione di specifici valori culturali*».

Sembra, allora, emergere che l'unico possibile criterio regolatore delle scelte in tal senso deve essere la "specificità" dei diversi insegnamenti, la quale deve essere assunta a parametro sulla cui base misurare la proporzionalità dell'intervento di diversificazione linguistica dell'offerta formativa

[42] M. CROCE, *op.ult.cit.*

[43] Secondo M. CROCE, *op.ult.cit.*, «*in realtà non sembra per nulla semplice trovare un qualche parametro costituzionale a tutela della c.d. Internazionalizzazione*», per cui risulterebbe difficile, anche soltanto per particolari e specifici insegnamenti impartiti in lingua inglese, riuscire a giustificare una compressione dell'ufficialità della lingua italiana, della libertà di insegnare in lingua italiana del docente e del diritto allo studio in italiano del discente, tutti valori costituzionalmente tutelati.

dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa, così come emergente dall'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010»[44].

La sentenza del TAR Lombardia ha dato avvio ad un acceso dibattito tra gli studiosi. Parte della dottrina, infatti, ha osservato «*come la sentenza in esame appaia senz'altro condivisibile tanto negli esiti decisori, quanto nell'impianto motivazionale il quale risulta particolarmente accurato nel ricostruire le ragioni di contrarietà dell'atto impugnato alle prescrizione legislative e costituzionali*»[45], riconoscendo alla decisione in commento «*il merito di aver richiamato l'attenzione su un problema troppo a lungo trascurato, quello del ruolo della lingua italiana nel contesto di una società sempre più composita e multilingue, da un lato, e, dall'altro, della sua funzione nel quadro di un processo di integrazione europeo che incide profondamente anche sulla sorte delle lingue nazionali*»[46].

Non sono mancate, altresì, le critiche, tra cui quella di ritenere «*equivoco - e, forse, anche apodittico - il passaggio in cui la tutela dell'ufficialità della lingua viene funzionalizzata alla garanzia della conoscenza e della diffusione di non meglio precisati "valori che ispirano lo Stato italiano". E ciò [...] perché risultano sempre intrinsecamente rischiose ed incerte le operazioni ermeneutiche che si ispirano a dimensioni trascendenti la sfera del diritto positivo*»[47].

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Politecnico di Milano proponevano appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lombardia, Milano, 23 maggio 2013, n. 1348, per quanto qui di interesse (quindi, oltre la riproposizione delle eccezioni preliminari in rito di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, eccezioni poi ritenute dai giudici di Palazzo Spada prive di pregio) rilevando nel merito l'erroneità della sentenza, in quanto: 1. la Costituzione non conterrebbe un'esplicita affermazione del carattere ufficiale della lingua italiana ma soltanto la considerazione dell'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche corrispondenti a comunità etniche storicamente stanziate in alcune regioni; 2. nella deliberazione del Senato Accademico dell'Ateneo milanese non si potrebbe rinvenire alcuna marginalizzazione della lingua italiana, comunque utilizzata nei corsi di laurea triennale e, quindi, nella maggior parte dei corsi di studio del Politecnico.

La competente Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242, [riteneva infondate le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti e] sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. l), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione; in particolare, con l'art. 3 Cost., perché la norma censurata non terrebbe conto delle diversità esistenti tra gli insegnamenti e perché non si potrebbe giustificare l'abolizione integrale della lingua italiana per i corsi considerati; con l'art. 6 Cost., da cui si ricava il principio di ufficialità della lingua italiana; con l'art. 33 Cost., in quanto la possibilità riservata agli atenei di imporre l'uso esclusivo di una lingua diversa dall'italiano nell'attività didattica non sarebbe congruente con il principio della libertà di insegnamento, compromettendo la ivi compresa libera espressione della comunicazione con gli studenti attraverso l'eliminazione di qualsiasi diversa scelta eventualmente ritenuta più proficua da parte degli insegnanti.

---

[44] G. FONTANA, *Che lingua parla l'Università italiana?*, in www.rivistaaic.it., giugno 2013.
[45] G. FONTANA, *op.ult.cit.*
[46] A. CARDONE, P. CARETTI, *op.ult.cit.*
[47] A. CARDONE, P. CARETTI, *op.ult.cit.*

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 42, ha rigettato la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l.), della l. n. 240/2010, ritenendo che possa essere fornita una interpretazione della norma censurata idonea ad escluderne la legittimità. La decisione ha, pertanto, «*una struttura complessa*»[48].
Innanzitutto, la Consulta afferma l'ufficialità, la primazia e la rilevanza della lingua italiana nel nostro ordinamento giuridico.
Sul punto, è necessario, seppur brevemente, ripercorrere la pregressa giurisprudenza in merito all'ufficialità, al primato e alle funzioni della lingua italiana nel sistema costituzionale, con particolare riferimento al diritto all'identità linguistica.
Come sancito dal giudice delle leggi, «*la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale*» (Corte. Cost., sentenza 11 febbraio 1982, n. 28); la lingua italiana è «*elemento fondamentale di identità culturale e* [...] *mezzo primario di trasmissione dei relativi valori*» (Corte Cost., sentenza 24 febbraio 1992, n. 62) ovvero «*elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare*» (Corte Cost., sentenza 29 gennaio 1996, n. 15).
Inoltre, la Corte ha specificato nella sentenza 22 maggio 2009, n. 159 che la lingua italiana «*non ha solo una funzione formale ma funge da criterio interpretativo generale*» volto ad evitare che altre lingue «*possano essere intese come alternativa alla lingua italiana*» o comunque tali da relegare quest'ultima «*in posizione marginale*», rendendosi pertanto necessaria la «*preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana*».
Pertanto, è possibile individuare due fasi nella giurisprudenza costituzionale afferente il primato dell'italiano nell'ordinamento giuridico: nella prima fase, il Giudice delle leggi difende l'ufficialità della lingua italiana rispetto a quelle minoritarie e locali; nella seconda fase, invece, la Corte tutela la primazia della lingua ufficiale dello Stato rispetto alle altre lingue straniere.
Con la sentenza 24 febbraio 2017, n. 42, la Consulta ha ribadito che l'ufficialità e la primazia della lingua italiana si desumono[49] dall'art. 6 Cost., che sancisce il principio fondamentale della tutela delle minoranze linguistiche, e da altre disposizioni costituzionali, che tutelano: 1. il patrimonio culturale (art. 9 Cost.), in quanto l'italiano è «*vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale*», ovvero «*decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica*», addirittura considerato «*bene culturale in sé*» o «*patrimonio culturale da preservare e valorizzare*»; 2. il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sotto il profilo della parità di accesso all'istruzione, che la Repubblica ha il dovere di garantire, ex art. 34, comma 3, Cost., sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di

[48] R. BIN, *Corsi universitari solo in inglese?*, reperibile su *www.lacostituzione.info*, 7 marzo 2017, ove si evidenzia che la sentenza «*non brilla per la linearità della sua argomentazione, che cerca di stare in bilico tra la difesa della centralità della lingua italiana e l'esigenza di aprire le università all'internazionalizzazione*».
[49] P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, 2017, riconoscono che «*il giudice delle leggi compie un meritorio tentativo di colmare quella che già ai primi commentatori della Costituzione repubblicana del 1948 era parsa come una singolare lacuna. Si pensi, ad esempio, a Piero Fiorelli* [...] *che, nel condividere l'importanza dell'inserimento in Costituzione della tutela delle minoranze alloglotte, lamentava al tempo stesso che a tale tutela non si fosse accompagnata l'affermazione dell'ufficialità della lingua italiana*». Sulle ragioni dell'assenza di un espresso riconoscimento costituzionale dell'ufficialità della lingua italiana, M. GNES, *op. ult. cit.*, secondo cui «*la mancata individuazione della lingua italiana come lingua dello Stato da parte dell'Assemblea costituente è probabilmente una conseguenza delle vicende storiche precedenti e risiede sia nella scarsa urgenza del problema in quel momento, sia nella necessità di non rimarcare un tratto che il fascismo aveva esasperato*».

mezzi[50]; 3. la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1, Cost.); 4. l'autonomia universitaria (art. 33, comma 6, Cost.), che non deve essere considerata esclusivamente sotto il profilo dell'organizzazione interna, ma anche nel «*rapporto di necessaria reciproca interazione*» con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni.

La Consulta, poi, si è soffermata sul rapporto che deve sussistere tra la lingua italiana e le lingue straniere, alla luce delle citate disposizioni costituzionali (artt. 3, 9, 34 comma 3, 33 comma 1 e 6, Cost.). La lingua italiana, secondo la Corte, non può essere relegata in una posizione marginale o subordinata.

La funzione di identità culturale della lingua italiana può essere insidiata dalla progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti, dalla globalizzazione che continuamente erode i confini nazionali, dall'uso generalizzato di una specifica lingua in determinati settori, dal fenomeno della diffusione di una o più lingue a livello globale.

È necessario, quindi, un bilanciamento tra l'obiettivo di internazionalizzazione dell'offerta formativa universitaria e i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità di accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento.

Tali principi, ritiene la Consulta, sarebbero illegittimamente sacrificati ove si interpretasse la disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010, nel senso di consentire alle Università di istituire corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca interamente in una lingua diversa dall'italiano.

In dettaglio, l'uso obbligatorio ed esclusivo della lingua inglese nei corsi universitari sarebbe in contrasto da una parte con il principio «*costituzionalmente indefettibile*» del primato della lingua italiana, in quanto escluderebbe completamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario in interi rami del sapere; dall'altra, con il principio costituzionale della parità di accesso all'istruzione scolastica, dal momento che imporrebbe la

---

[50] Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, reperibile su *www.forumcostituzionale.it*, 10 marzo 2017, ove si sottolinea che l'apprendimento di una lingua straniera necessita la frequenza di corsi presso istituti specializzati e/o periodi di soggiorno all'estero, quali supporti che integrano l'ordinario insegnamento scolastico; pertanto, la conoscenza di un'altra lingua comporta un costo economico che solo una parte della popolazione è in grado di sostenere. Ora, prevedere l'istituzione di corsi di studio erogati esclusivamente in lingua inglese significherebbe «*consolidare la posizione di vantaggio iniziale in cui versano coloro che, nati e allevati in ambienti familiari e sociali agiati, hanno potuto "vivere" e coltivare l'altra lingua*», in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost., interpretato in dottrina come eguaglianza delle opportunità o dei punti di partenza.

Questo argomento della Consulta non convince pienamente, in quanto è «*forse incompleto nella sua lettura del mondo contemporaneo; bisognerebbe, infatti, riflettere anche sulla possibilità che studenti, proprio in quanto capaci e meritevoli, siano interessati a sviluppare le proprie competenze in un ambiente internazionale che ne accresca la competitività in vista del futuro ingresso nel mercato del lavoro. Per uno studente è oramai essenziale, al fine di conseguire una preparazione completa e gli strumenti per mantenerla aggiornata in una realtà in rapidissima evoluzione, confrontarsi con idee, mentalità e metodi diversi dai propri, familiarizzando con sistemi linguistici specialistici altri*» (F. SAVO AMODIO, *Il caso del Politecnico di Milano*, in *www.dirittticomparati.it*, 20 marzo 2017). Contrario all'argomentazione della Corte anche M. GIOVANNINI, *Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane*, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2015, p. 152, secondo cui «*nessuno ovviamente dubita della necessità di mantenere alta la soglia di attuazione del diritto allo studio ma è scorretto, specie in una fase recessiva di cui si stenta a vedere la fine, concentrarsi sulla sola prospettiva dell'accesso senza comprendere che tale prospettiva è del tutto ingannevole se non adeguatamente calibrata sulle opportunità occupazionali che si offrono agli studenti al compimento del percorso di studi*».

conoscenza della lingua inglese [rectius, di una lingua diversa dall'italiano] nella formazione accademica, impedendo di fatto a coloro [indigenti] che non conoscono la lingua straniera di raggiungere i gradi più elevati degli studi, se non sopportando ulteriori costi di formazione; dall'altra ancora, con la libertà di insegnamento, anch'essa costituzionalmente tutelata, in quanto per un verso si limiterebbero le modalità attraverso cui un docente può svolgere la propria attività, per l'altro si discriminerebbe il docente stesso all'atto del conferimento degli insegnamenti, attribuiti anche in base ad una competenza (*id est*, la conoscenza della lingua inglese) che non è stata oggetto di prova in sede di reclutamento.

Con particolare riferimento al caso di specie, la norma censurata non è stata ritenuta incostituzionale in quanto, nell'indicare i vincoli e i criteri direttivi che gli Atenei devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, stabilisce che l'obiettivo dell'internazionalizzazione degli Atenei possa essere perseguito "*anche*" attraverso l'istituzione di insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione in lingua straniera, escludendo la tassatività dell'indicazione.

La Consulta emette così una sentenza interpretativa di rigetto, fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in modo tale da contemperare le esigenze della internazionalizzazione della didattica accademica con i predetti principi costituzionali: da un lato, non è possibile istituire interi corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca erogati esclusivamente in lingua inglese; dall'altro, è possibile prevedere singoli insegnamenti universitari esclusivamente[51] in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari, ovvero corsi tenuti sia in lingua italiana che straniera.

La sentenza della Corte è stata variamente accolta in dottrina. Alcuni studiosi hanno criticato la decisione, definendola «*contorta*»[52], «*anacronistica*»[53] e «*viziata dal medesimo assolutismo che intende condannare*»[54], ovvero affermando che «*non brilla per la linearità della sua argomentazione, che cerca di stare in bilico tra la difesa della centralità della lingua italiana e l'esigenza di aprire le università all'internazionalizzazione*»[55], e rischia di «*rendere ancora più complicato il cammino verso l'auspicabile internazionalizzazione dell'Università italiana*»[56]; altri, invece, hanno sottolineato il pregio della sentenza della Consulta, «*condivisibile*»[57], tesa a tutelare la natura includente e democratica del sistema di pubblica istruzione, consentendo

---

[51] G. MARINO, *I corsi universitari in inglese sono incostituzionali?*, in Diritto&Giustizia, fasc. 37, 2017, p. 5, secondo cui «*va da sé che, perché questa facoltà offerta dal legislatore non diventi elusiva dei principi costituzionali, gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento*».

[52] S. CASSESE, *Primato dell'italiano?*, in Il Foglio, 7 marzo 2017, in cui si afferma che la Corte Costituzionale, con la sentenza in argomento, avrebbe «*messo le braghe all'università*».

[53] G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, in Federalismi, 3 maggio 2017.

[54] G. MILANI, *op. ult. cit.*

[55] R. BIN, *Corsi universitari solo in inglese?*, reperibile su *www.lacostituzione.info*, 7 marzo 2017.

[56] F. SAVO AMODIO, *Il caso del Politecnico di Milano*, in *www.dirittocomparati.it*, 20 marzo 2017.

[57] D.U. GALETTA, *Esigenze di internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento: la corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli atenei*, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.1, 2017, p. 401.

comunque il perseguimento dell'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa degli Atenei[58] ovvero evidenziando il merito di aver colmato la lacuna costituita dalla mancanza di un riconoscimento esplicito dell'ufficialità della lingua italiana nella Costituzione[59]. Inoltre, a seguito della sentenza emessa dal Giudice delle leggi è stata indirizzata al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera aperta «*L'italiano siamo noi*», con la quale i firmatari (tra cui il Presidente dell'Accademia della Crusca, il Presidente emerito, e numerosi docenti universitari) chiedevano «*il recepimento dei principi enucleati dalla Corte mediante atti di indirizzo generali, rispettosi dell'autonomia universitaria e, insieme, del primato della lingua ufficiale della Repubblica, anche al fine di evitare ulteriori violazioni degli stessi principi, con gli inevitabili riflessi sulla programmazione universitaria*» e invitavano i destinatari a «*mettere in campo tutte le azioni (legislative, di ricerca, di formazione, di digitalizzazione dell'immenso patrimonio librario e archivistico italiano, etc.) atte a tutelare, promuovere e valorizzare la nostra lingua, in Italia e all'estero, a iniziare dall'esplicito riconoscimento in Costituzione dell'*italiano come fondamento culturale della Repubblica e propria lingua ufficiale».

Considerata l'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010 resa dalla Consulta, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa è stato chiamato a verificare se nel caso di specie l'impugnata delibera del Politecnico milanese avesse comportato la sussistenza o meno di «*intieri corsi di studio*»[60] erogati esclusivamente in lingua inglese.

Sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, ed in particolare dell'elenco completo degli insegnamenti compresi nel corso di studi relativo alle lauree magistrali e ai dottorati di ricerca esistenti presso il Politecnico di Milano con la specificazione di quelli per i quali è previsto l'uso esclusivo della lingua inglese e/o l'affiancamento con corsi in lingua italiana, risulta - secondo il Consiglio di Stato - che l'Ateneo milanese ha previsto interi corsi in lingua inglese, con conseguente violazione dell'art. 2 della l. n. 240/2010, come interpretato dalla Corte Costituzionale.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha sancito l'infondatezza dell'appello proposto e [confermato la sentenza impugnata, ovvero] l'illegittimità della delibera del Politecnico di Milano, nella parte in cui si prevede l'erogazione di interi corsi di studio in lingua inglese.

Si tratta di una sentenza a contenuto parzialmente positivo, in quanto i giudici di Palazzo Spada hanno adottato una decisione che non prevede soltanto un effetto demolitorio, ovverosia la [conferma della] dichiarazione di illegittimità della delibera impugnata, ma che possiede anche un effetto *costruens*, "suggerendo" la possibilità (come già indicato dalla Corte Costituzionale) per gli Atenei di: 1. affiancare ai corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari; 2. erogare singoli insegnamenti in lingua straniera.

---

[58] Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, reperibile su *www.forumcostituzionale.it*, 10 marzo 2017; C. NAPOLI, *Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l'onere del giudice a quo di tentare l'interpretazione conforme*, reperibile su *www.forumcostituzionale.it*, 3 aprile 2017.

[59] P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, 2017.

[60] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 2017, n. 42.

3. Specificità dell'organizzazione della didattica nella lingua veicolare per gli studi giuridici

L'assenza di una stretta correlazione tra la scelta della lingua inglese come lingua esclusiva della didattica e la valorizzazione della qualità degli insegnamenti impartiti è stata più volte evidenziata in dottrina[61]. Anche la giurisprudenza[62] ha affermato che «*la conoscenza della lingua inglese non implica di per sé la capacità di sviluppare la didattica in inglese, in quanto è evidente che tale capacità richiede una dimestichezza e una padronanza della lingua del tutto peculiare*».

In realtà, anche avere una specifica conoscenza della lingua straniera non significa saper offrire un insegnamento di qualità[63]. Non è sufficiente, per esempio, conoscere il diritto e conoscere l'inglese per essere pronti ad operare in un contesto sempre più internazionale e sovranazionale ma è necessario comprendere soprattutto il diritto in inglese. In altre parole, bisogna conoscere gli istituti prima della lingua straniera, atteso che la vera natura e denominazione di un istituto può cambiare a seconda della lingua d'uso[64]. La comparazione

---

[61] G. FONTANA, *op. ult. cit.*, ha rilevato che «*resta, infine, da dimostrare che un disinvolto abbandono a strategie così radicali di internazionalizzazione riesca a migliorare la qualità degli studi, dell'insegnamento e della ricerca universitari*».
In modo conforme, M. GAZZOLA, *Why teaching in English may not be such a good idea*, in *Times Higher Education (THE)*, 22 novembre 2017, afferma che, dal punto di vista dei docenti, «*teaching in English arguably decreases the quality of teaching*»; dal punto di vista dei discenti, invece, numerose ricerche confermano che gli studenti apprendono meglio nella lingua madre; evidenzia, inoltre, come istituire insegnamenti in lingua inglese non sia sufficiente per attrarre e trattenere sul territorio studenti stranieri, inserendoli nel mondo del lavoro, considerato che i medesimi sovente hanno una scarsa conoscenza della lingua locale.
Anche G. LA FACE, *Italiano vs Inglese*, in *Return On Academic ReSearch (ROARS)*, 12 aprile 2017, pone l'accento sulla difficoltà di offrire in lingua inglese insegnamenti di qualità, che «*esigono alta preparazione dei docenti e ottima bibliografia. Altrimenti, anziché un vero cosmopolitismo, esibiremmo il volto del provincialismo: la cornacchia con le piume del pavone*».
Argomento contrario alla generalizzazione dell'inglese come lingua dell'insegnamento universitario nelle materie scientifiche si rinviene in M.L. VILLA, *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, Mondadori, Milano-Torino 2013, p. 39, che parte dal riconoscimento dell'inglese come «*lingua franca*» della letteratura scientifica; ma la «*maggior parte degli articoli descrive piccoli avanzamenti nelle conoscenze che raramente coinvolgono concetti portanti e cognitivamente impegnativi, e che si adattano senza gravi problemi a essere espressi in una lingua internazionale*». Ben diverso «*è l'onere richiesto dall'elaborazione concettuale, quando chi studia deve assimilare nozioni nuove, o quando chi lavora deve usare il pensiero per delineare ipotesi, progettare esperimenti, interpretare dati, aprire nuove vie alla ricerca. In queste attività superiori, l'adozione di una lingua franca in luogo di quella nativa rischia di essere una zavorra che mortifica la possibilità di accesso alle risorse più vive della mente, perché non fornisce l'ambiente cognitivo che esse reclamano. La lingua materna ha una superiore capacità di dar corpo ai pensieri e di trasformarli in parole chiare, perché nel corso dell'acquisizione infantile essa plasma in modo duraturo le strutture della mente*». Diversamente, S.C. SGROI, *La guerra dell'inglese. Ovvero quando la tecnica sopravanza la Politica*, in *Return On Academic ReSearch (ROARS)*, 10 gennaio 2018, afferma che «*il ricorso obbligatorio all'inglese può forse essere giustificato nel caso di temi di ricerca non strettamente legati alla cultura italiana (certamente molto meno, per es., per una ricerca nell'ambito della storia dell'arte italiana, o di più per una ricerca scientifica sulla "Origine del mondo")*».

[62] Cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348.

[63] Secondo F. RUGGE (a cura di), *L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le Università*, Fondazione CRUI, Roma 2018, p. 29, «*il formato d'insegnamento di tipo anglosassone non presenta soltanto sfide linguistiche, ma anche metodologiche. Queste non possono essere ignorate se l'offerta formativa vuole essere convincente e competitiva*».

[64] L. EINAUDI, *Le lettere dell'alfabeto*, in Corriere della Sera, 4 maggio 1961, rileva che «*a scemar la fatica mentale, spesso vana, di ricostruire la denominazione vera dell'istituto, assai volte cangiante a seconda della lingua d'uso, parrebbe*

giuridica, infatti, richiede studio e comprensione dei singoli istituti nel sistema di riferimento. Si pensi ai manuali di diritto amministrativo comparato[65] che confrontano più ordinamenti (rectius, sistemi) giuridici: il testo è descritto in una lingua soltanto[66], magari conservando il nome originale degli istituti, e si evidenziano differenze e analogie con istituti di altri ordinamenti.

L'analisi dell'organizzazione della didattica relativa ad insegnamenti universitari in materie giuridiche impartiti in lingua inglese impone, seppur brevemente, di evidenziare lo stretto legame che sussiste tra diritto e lingua[67] ed in particolare affrontare il problema delle traduzioni giuridiche[68].

Le difficoltà connesse all'utilizzo di una lingua straniera (quindi, all'esercizio dello strumento della traduzione) nello svolgimento della didattica in materie giuridiche può incidere fortemente sulla qualità degli insegnamenti. La traduzione giuridica, infatti, presenta problematicità sconosciute ad altre tipologie di traduzione afferenti ad altri rami del sapere[69] e molteplici pericoli[70].

---

caritatevole scrivere tra parentesi per intero le parole vere o viceversa collocare queste nella prosa corrente inserendo poi tra parentesi, a soddisfare la virtuosità dei provveduti di buona memoria in lingue forestiere, le lettere dell'alfabeto».

[65] M. D'ALBERTI, *Diritto Amministrativo Comparato*, Il Mulino, Bologna 1992; G. NAPOLITANO, *Diritto Amministrativo Comparato*, Giuffrè, Milano 2007; R.J.G.H. SEERDEN, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. A comparative analysis*, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia-Metro, 2012.

[66] La maggiore spendibilità del titolo, di cui si è detto, con riferimento ad un manuale di diritto comparato scritto in una sola lingua potrebbe valutarsi anche in termini di una maggiore fruibilità dell'opera.

[67] G. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Scuola Normale Superiore, Firenze 1946; P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, Giuffrè, Milano 1957; P. PIOVANI, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Giuffrè, Milano 1962; P. GROSSI, *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in Riv. int. fil. dir., 2014; N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950.

[68] R. SACCO, *Lingua e Diritto*, in *Ars Interpretandi*, 2000, p. 123, secondo cui «*la riflessione sulla traduzione giuridica ci rende il più grande servizio nell'analisi del rapporto tra lingua e diritto*».

[69] Sul punto, l'esempio riportato da R. SACCO, *op. ult. cit.*, è «*se un biologo, per parlare di gangli linfatici, utilizza quattro lingue differenti, trova in ciascuna di esse una parola che corrisponde esattamente al concetto che egli deve esprimere. La stessa cosa non si produce sempre per il diritto. I concetti creati, elaborati, definiti dal legislatore o dal giurista di un certo sistema non corrispondono necessariamente ai concetti elaborati per un altro sistema*». Anche P. SANDRINI, *La terminologia giuridica: Difficoltà di traduzione e elementi per una metodologia specifica*, Università di Innsbruck 1996, p. 2, sottolinea «*le difficoltà che possono nascere dal confronto di terminologie giuridiche improntate su sistemi giuridici diversi*» ed in particolare le «*differenze di contenuto fra concetti giuridici tratti da sistemi giuridici nazionali*». In senso conforme, A. VERWEY, *Problemi nella traduzione di una terminologia giuridica*, Utrecht 2007, p. 10, il quale afferma che «*ogni stato/paese ha la sua terminologia giuridica che è totalmente unica e autonoma. È proprio per questo che la traduzione di un testo specifico (giuridico) è complessa. Dal momento che in ogni lingua la terminologia è unica, la traduzione in un'altra lingua e terminologia diventa complicata*». In senso concorde anche D. LONGINOTTI, *Problemi specifici della traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal tedesco e dall'inglese*, in *Quaderni di Palazzo Serra*, 17, 2009, la quale rileva che «*tra le varie tipologie di traduzione, la traduzione giuridica rientra sicuramente tra quelle che meritano di essere trattate in modo approfondito e con particolare attenzione, in quanto presenta difficoltà e problemi specifici, che non e dato riscontrare per altre tipologie di traduzione effettuate in altri settori. Come riconosciuto da diversi autori, la principale difficoltà della traduzione giuridica risiede nella divergenza, e in alcuni casi nell'assenza, dei concetti giuridici tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo, ovvero tra il sistema giuridico di cui il testo di partenza e espressione e il sistema giuridico in cui deve essere prodotto il testo di arrivo. Di conseguenza, la principale ragione della difficoltà della traduzione giuridica risiede nell'intraducibilità non dei termini, bensì dei concetti, in particolare di quei concetti che sono propri di alcuni sistemi giuridici ma non di altri*». Infatti, il diritto è «*legato indissolubilmente ad un determinato sistema nazionale e, nel contempo, a una, o a più, lingue nazionali. Più esattamente, ogni stato possiede un proprio sistema giuridico, e, di conseguenza, una propria terminologia giuridica, sostanzialmente autonoma*». La conclusione è che «*esistono tante lingue*

Il giurista traduttore «*può trovarsi in presenza di una situazione confusa o può avere davanti a sé il vuoto*»[71]: nel primo caso, le espressioni da tradurre hanno più di un significato[72] o un valore vago ed indeterminato; nel secondo, invece, la lingua di destinazione non possiede un termine corrispondente a quello da tradurre[73]. La traduzione di una parola dalla lingua sorgente a quella di arrivo è possibile soltanto se vi è perfetta corrispondenza di significato ovverosia qualora le parole esprimano lo stesso significato. Tale ultima condizione ottimale, in realtà, risulta essere piuttosto rara, ove si consideri che il patrimonio lessicale ed etimologico di una determinata lingua è stato creato e si è sviluppato per descrivere il diritto soltanto del Paese in cui quella specifica lingua è utilizzata[74]. Vi è, quindi, una stretta relazione tra uso di una lingua - diritto rappresentato - sistema dei valori veicolati.

Proprio nella citata sentenza TAR Lombardia n. 1348/2013, il Collegio ha affrontato la questione della [in]compatibilità di taluni insegnamenti universitari con l'uso della lingua inglese in ragione del sistema di valori veicolati da una lingua con riferimento ad uno specifico ordinamento giuridico. Il giudice amministrativo ha ritenuto irragionevole impartire in lingua straniera «*insegnamenti compresi nelle lauree magistrali e nei dottorati, come diritto urbanistico, diritto amministrativo, diritto dell'ambiente*», in quanto si riferiscono «*al panorama normativo e giurisprudenziale dello Stato italiano*». Quindi, tale criterio rischia di stabilire una presunzione di irragionevolezza basata sul cortocircuito tra insegnamento del diritto italiano e uso di una lingua straniera.

Ciò detto in merito alle difficoltà derivanti dalle traduzioni giuridiche e all'assenza di una corrispondenza o automatismo tra uso di una lingua straniera e qualità dell'insegnamento e della ricerca, altre problematiche derivanti dalla specificità dell'organizzazione della didattica universitaria con particolare riferimento agli insegnamenti di materie giuridiche impartiti in lingua inglese sono: il potenziale impoverimento derivante dalla perdita di una tipicità culturale; la peculiarità delle scienze giuridiche - posta la distinzione tra scienze dure e scienze umane - caratterizzate dall'impiego di un linguaggio prescrittivo ed inteso come tramite di norme costituzionalmente e istituzionalmente orientate; la non perfetta conoscenza della lingua inglese (fino a qualche tempo fa non prevista come necessario criterio di selezione e reclutamento[75]) da parte dei docenti[76], che potrebbero peraltro ben

---

giuridiche quanti sono i sistemi giuridici». In considerazione di tali problematiche, J.C. GEMAR, *Le langage du droit au risque de la traduction: de l'universel au particulier*, in G. SNOW, J. VANDERLINDEN, *Français juridique et science*, Bruylant, Bruxelles, 1995, ha ritenuto la traduzione giuridica dei testi addirittura impossibile e illegittima.

[70] P. SANDRINI, *op. ult. cit.*, p. 7, ove si evidenziano i pericoli che «*potrebbero nascere dall'uso di una terminologia "sbagliata", ossia tradotta, che non tenga conto dei concetti propri a questo ordinamento giuridico* [cioè quello "di arrivo", n.d.a.]».

[71] R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 124.

[72] R. SACCO, *op. ult. cit*,, p. 128, riconosce che «*il vocabolo giuridico non ha necessariamente un solo significato*».

[73] A. VERWEY, *op. ult. cit.*, p. 8, evidenzia che «*questa non-correlazione è il perno del problema della traduzione tecnica di testi giuridici*».

[74] P. SANDRINI, *op. ult. cit.*, p. 1, secondo cui «*il termine giuridico, quindi, è costituito dal concetto giuridico, formatosi nell'ambito di un sistema giuridico nazionale (ad esempio il sistema giuridico italiano) e la corrispondente espressione giuridica*».

[75] Nell'ambito delle politiche di reclutamento dei docenti mirate all'incremento e promozione dell'offerta formativa in inglese, la Commissione CRUI per l'internazionalizzazione nel documento su «*L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le Università*», p. 6, evidenzia che «*i nuovi ingressi tra il personale docente dovranno prevedere un obbligo per i neo assunti di dimostrare la conoscenza della lingua inglese. Una*

conoscere altre lingue straniere; la scarsa conoscenza dell'inglese da parte degli studenti[77] (anche se per alcuni corsi di laurea, soprattutto in materie economiche, vi sono standard nazionali che richiedono conoscenze minime di lingua inglese all'ingresso ed in uscita dai percorsi di studio universitari); la rara conoscenza della lingua locale da parte degli studenti stranieri, che ne rende più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro sul territorio.

Pur con tutte le problematiche sopra evidenziate in ordine all'utilizzo di una lingua straniera nell'impartire un insegnamento universitario ed alla loro incidenza sulla qualità della didattica, bisogna comunque ricondurre la specificità dell'organizzazione della didattica nella lingua veicolare per gli studi giuridici nell'ambito del principio dell'autonomia universitaria[78]. Infatti, il profilo della scelta relativa alla lingua della didattica, in quanto direttamente disciplinato dal regolamento didattico di ateneo, è indice del grado di autonomia normativa che l'ordinamento è disposto a riconoscere alle singole Università.

In particolare, gli interessi sottesi all'autonomia e costituzionalmente protetti si distinguono in «*interessi* propri *comunitari (della comunità di professori e studenti), quali la garanzia del diritto allo studio, la salvaguardia dello spazio della ricerca, la libertà dell'insegnamento, ed* alieni*, quali la certezza pubblica del valore legale dei titoli di studio, gli* standards *formativi europei che garantiscano la libera circolazione delle persone, gli interessi pubblici alla coesione economico-sociale rappresentati dalle autonomie regionali e locali nel governo delle professioni e dei sistemi economici territoriali*»[79].

---

politica per l'implementazione di tale strategia dovrebbe ricomprendere almeno i seguenti elementi: a. L'obbligo per le Università di reclutare solo giovani ricercatori che conoscano approfonditamente tale idioma, e che, auspicabilmente, abbiamo al loro attivo pubblicazioni in inglese riconosciute a livello internazionale (ad es., in pubblicazioni rilevate da Scopus o in banche dati prestigiose come ERIH per le humanities and social sciences). Tale elemento, inoltre, permetterebbe al sistema universitario italiano di guadagnare posizioni nei ranking internazionali; b. Una politica di attrazione di ricercatori non italiani che insegnino esclusivamente in lingua inglese; c. Programmi di miglioramento del livello di lingua inglese per i docenti che già insegnano in tale lingua; d. Una politica di incentivi ministeriali volta a incentivare il passaggio all'insegnamento in lingua inglese di docenti afferenti a SSD immediatamente associabili all'Italia, quali ad es. quelli sopra citati (design, storia dell'arte, restauro, turismo, etc.)».

[76] Secondo F. RUGGE, *op. ult. cit.*, p. 29 e p. 82, «*i corsi in inglese devono risolvere il problema del livello di conoscenza della lingua inglese del corpo docente, spesso non adeguato*», così che una delle lacune dell'offerta formativa in lingua inglese nel nostro Paese «*è proprio l'inesistenza di un sistema di verifica delle capacità linguistiche dei docenti. Questo, insieme all'adozione di stili di insegnamento ancorati esclusivamente alla tradizione italiana, potrebbero limitare il richiamo dei corsi in inglese delle nostre università. Dovrebbe immaginarsi, almeno per ciò che riguarda le capacità linguistiche, un sistema di accreditamento volontario tramite un'agenzia ad hoc o altri meccanismi*». Questa è la ragione per cui il Gruppo di Lavoro CRUI sull'Internazionalizzazione nel documento *Indicatori di internazionalizzazione del sistema universitario italiano*, CRUI, Roma 2015, tra i punti da sviluppare nell'ambito delle politiche linguistiche, p. 13, pone la «*necessità di aumentare la qualità dell'insegnamento in lingua veicolare e la formazione e verifica delle competenze dei docenti*».

[77] Una valida soluzione a tale problematica è rappresentata dalla possibilità per gli studenti di frequentare i Centri Linguistici di Ateneo ovvero di aderire a percorsi di formazione linguistica di supporto. D'altra parte, gli Atenei potrebbero, per percorsi di studio specifici, prevedere apposite selezioni ovvero istituire esami di lingua al primo anno di corso con propedeuticità e superamento fissato ad un livello adeguato.

[78] Si tratta di un'autonomia di stampo fortemente centralistico, forse non pienamente rispettosa della *ratio* del principio costituzionale di autonomia. Sullo sviluppo del processo autonomistico dell'Università italiana e sull'evoluzione normativa in materia, L. FERRARA, *L'organizzazione della didattica nell'autonomia universitaria tra servizio e funzione*, in E. CARLONI, P. FORTE, C. MARZUOLI, G. VESPERINI (a cura di), *Il sistema universitario in trasformazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011.

[79] L. FERRARA, *op. ult. cit.*, pp. 244-245.

L'autonomia universitaria può essere intesa per un verso come autonomia collettiva o associativa, volta allo sviluppo di una comunità di docenti e studenti; per l'altro, come autonomia funzionale, ovverosia espressione di autogoverno, organizzazione di soggetti e di attività, comunque strumentale alla tutela della libertà della ricerca e dell'insegnamento. Un elemento comune alle due forme di autonomia universitaria è dato proprio dall'uso della lingua madre da parte dei docenti, che si pone allo stesso tempo come garanzia e come limite sia all'autonomia collettiva sia a quella funzionale: per la prima, in quanto presupposto per una fluente circolazione del sapere giuridico in senso verticale (docenti-studenti) e in senso orizzontale (tra docenti); per la seconda, in quanto la libertà della ricerca e dell'insegnamento si nutrono anche dell'utilizzo della lingua madre. Tuttavia, ogni istituzione universitaria, pur indissolubilmente legata al territorio in cui è nata, ha fin da subito sviluppato un'esigenza di interazione internazionale[80] e una concezione aperta delle idee e del sapere. Uno degli strumenti utilizzati in ambito accademico per rispondere a tale esigenza è «*l'uso di un lessico disciplinare in lingua inglese, quale lingua veicolare più diffusa all'interno della comunità scientifica e accademica, elemento capace di potenziare l'internazionalizzazione del nostro Sistema Universitario e della Ricerca ai fini sia del reclutamento di docenti e ricercatori stranieri nei ruoli delle Università italiane, sia della mobilità internazionale dei docenti, dei ricercatori oltre che degli stessi studenti e dei laureati, altresì atto a favorire l'approccio multiculturale nel riconoscimento e nell'organizzazione delle discipline e degli ambiti della ricerca scientifica*»[81].

In aggiunta alla fondamentale funzione di accertamento e certazione finalizzata al riconoscimento dei titoli aventi valore legale, l'autonomia universitaria[82], nella *species* autonomia didattica, è uno strumento di internazionalizzazione ma soprattutto di promozione territoriale, che si può realizzare «*anche*» attraverso la decisione di istituire corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca erogati in lingua straniera, al fine di formare studenti competitivi e di alto profilo internazionale da immettere sul mercato del lavoro[83] ovvero di attrarre e trattenere studenti stranieri con lo scopo di produrre uno sviluppo

---

[80] F. RUGGE, *op. ult. cit.*, p. 5, sottolinea che «*l'internazionalizzazione di un singolo ateneo o di un sistema universitario possono portare vantaggi a quell'ateneo o a quel sistema. Tuttavia non vi è contraddizione tra il perseguirli e lavorare per lo sviluppo globale e la sua sostenibilità. Peraltro, la missione delle università è stata sempre essenzialmente transnazionale*».

[81] Consiglio Universitario Nazionale, Proposta del 29 aprile 2015 su *Lessico disciplinare in lingua inglese per favorire l'internazionalizzazione del Sistema Universitario e della Ricerca*.

[82] Com'è noto, le Università godono di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare.

[83] M. GIOVANNINI, *Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane*, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.1, 2015, pag. 139, ritiene che il sistema universitario statale, in quanto pubblico, abbia «*il dovere - ed è in tal senso responsabile nei confronti, innanzitutto, dei cittadini - di aprirsi al mondo e accrescere le capacità competitive dei propri studenti. E se tale apertura implica, tra le altre cose, la necessità che interi corsi di laurea siano erogati in lingua inglese - non si vede peraltro come sia possibile, specie nell'area delle scienze «dure», attrarre studenti dal mondo (cinesi, indiani, canadesi o del sud America che essi siano) se non utilizzando la lingua universalmente ritenuta prioritaria nell'ambito di questa area di ricerca - allora è compito del sistema attrezzarsi in tal senso. E così riscoprire, sotto il profilo qui considerato, la missione che ad esso affida la Costituzione. Tale missione non si esaurisce nel predisporre un'offerta di istruzione superiore purchessia o comunque anelastica rispetto alle necessità dell'attuale contesto storico ma, al contrario, richiede (ed anzi impone) di declinare tale offerta sulla base delle esigenze occupazionali di un mercato che esprime una specifica domanda di formazione universitaria caratterizzata in senso internazionale*».

sociale ed economico del territorio (c.d. terza missione) attraverso il coinvolgimento anche di partners pubblici e privati, con particolare riferimento alle locali imprese di settore[84].
Infatti, l'internazionalizzazione dei corsi di studio universitari e di dottorato di ricerca può comportare una maggiore spendibilità[85] del titolo accademico dal punto di vista occupazionale. Sotto questo profilo potrebbe riconoscersi, nell'ambito del contenuto del diritto allo studio, un diritto all'insegnamento in una lingua di importanza essenziale nel contesto lavorativo internazionale di riferimento. Infatti, stante la distinzione tra scienze umane e scienze dure[86], e quindi con particolare riguardo ad alcuni percorsi di studio, l'uso di una determinata lingua (e dei suoi tecnicismi) può rivelarsi un potente strumento attrattivo per gli studenti, i quali potrebbero essere interessati a ricevere un insegnamento in una determinata lingua straniera, ritenuta essenziale in una certa materia anche soltanto per ragioni di opportunità legate all'uso di una lingua comune per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale. Talvolta, infatti, una traduzione forzata potrebbe essere causa della perdita di talune specificità e peculiarità proprie del dato oggetto di traduzione. Per fare un esempio, peraltro ancora più significativo in quanto afferente alla materia letteraria che per antonomasia rientra nell'ambito delle scienze umane, si pensi alla traduzione di un testo poetico dalla lingua originaria ad una lingua diversa e alla conseguente difficoltà di restituire alla traduzione la stessa musicalità propria del testo di partenza.
La capacità di attrarre studenti stranieri non dipende unicamente dalla mera istituzione di corsi accademici in lingua straniera ma presuppone una peculiarità dell'oggetto dell'offerta formativa. Usare la lingua inglese - e non l'italiano - nell'insegnamento universitario non costituisce un disvalore né un valore assoluto: non è soltanto una questione di lingua

[84] F. RUGGE, *op. ult. cit.*, p. 60, rileva che «*l'attività delle università non si limita più alla erogazione di formazione, ma si concentra su un processo di rafforzamento istituzionale (a livello locale, nazionale e/o sovranazionale) delle competenze e delle capacità. Queste devono poter impattare sui Paesi coinvolti attraverso una restituzione diretta sul territorio come misura dell'efficacia del processo di* empowerment. *In questo senso è fondamentale il contributo che l'università può dare nel campo dell'educazione alla cittadinanza globale*». T. LIPPIELLO, D. CHIAIA, A. SCAGLIARINI, *La promozione e l'attrattività: politiche e strumenti*, in *Contributi della Commissione CRUI per l'internazionalizzazione*, CRUI, Roma, p. 5, evidenziano la necessità di «*sensibilizzare il mondo del lavoro sulla ricchezza rappresentata dalla presenza di studenti stranieri presso gli Atenei. In particolare, le aziende multinazionali e quelle PMI che hanno intenzione di sviluppare le proprie attività anche all'estero potrebbero trovare notevole giovamento dall'assunzione di laureati stranieri, adeguatamente preparati nei settori di competenza, per tutte le operazioni commerciali, gestionali, industriali e di promozione dell'azienda nel Paese originario di provenienza*».

[85] Dall'indagine *QS IU Survey of 7,349 International Applicants (QS Students Fairs, 2014)* è emerso che le principali motivazioni per gli studenti che cercano all'estero un diploma di secondo livello sono le seguenti: 1. l'acquisizione di un titolo di laurea internazionale, quindi spendibile in più Paesi; 2. la possibilità di accedere a borse di studio e finanziamenti; 3. l'interesse culturale e il *lifestyle* del Paese in questione; 4. la possibilità di trovare un impiego nel Paese dove si è conseguita la laurea; 5. il miglioramento delle competenze linguistiche; 6. la collocazione dell'università identificata.

[86] F. RUGGE, *op. ult. cit.*, p. 82, osserva che in Italia «*l'offerta di formazione in inglese si concentra nelle aree di ingegneria/informatica e di economia/business. È probabile che ciò dipenda più che da una maggiore domanda di formazione in questi ambiti, da una maggiore prontezza di questi settori accademici a rispondere alle esigenze dell'internazionalizzazione (sia dunque guidato più dall'offerta che dalla domanda). Sta di fatto che la nostra presenza nell'arena internazionale risulta più debole proprio in settori quali le scienze dell'antichità, la storia dell'arte, il turismo o il design, nei quali più facilmente la nostra immagine ci accredita*».

veicolare[87] ma del contenuto che viene veicolato. *Rebus sic stantibus*, svanisce il timore dell'impoverimento culturale derivante dall'uso dell'inglese come lingua dell'insegnamento accademico. L'internazionalizzazione in entrata dei corsi di studio, infatti, deve adoperare anche altri strumenti - oltre la lingua - anzi basarsi proprio sulle peculiarità culturali del paese ospitante (per quanto concerne l'Italia si pensi, solo per fare un esempio, alle potenzialità derivanti dalla valorizzazione della tipicità, o meglio unicità, del patrimonio culturale[88]). L'internazionalizzazione dei corsi di studio, infatti, non deve tendere alla realizzazione di una cultura globalmente omogenea ma ad una cultura globale costruita sulle specificità o meglio sulla capacità di fare circolare le specificità e le peculiarità nazionali. Pertanto, si può aprire alla lingua inglese, senza pensare però che rappresenti un detrimento della nostra cultura. Anzi, per certi aspetti, quest'ultima potrebbe addirittura arricchirsi con intere branche di nuovi saperi. Bisogna, infatti, evitare un protezionismo giuridico teso alla tutela della lingua patria che nasconde in realtà un provincialismo giuridico.

In un sistema così complesso, cioè composto da Università che assolvono funzioni diverse tra loro per dimensione, attitudine, tipologia della domanda formativa richiesta dagli studenti, collocazione territoriale e legami con il tessuto urbano, sociale e imprenditoriale, aprire (per opera del legislatore, peraltro allo stato non del tutto convinto di percorrere fino in fondo la strada della internazionalizzazione culturale) in modo generalizzato (e, forse, generalista) alla didattica in lingua straniera ovvero limitarla (per opera del giudice, non del decisore politico), senza tener conto della presenza degli elementi caratteristici propri di ciascun Ateneo, rappresenta una menomazione di quella autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Università che ne costituisce un autentico punto di forza, con la conseguenza di ostacolare le Università in grado di offrire una formazione diversa da quella canonica, qualitativamente di rilievo e la cui adesione deve essere rimessa, comunque, ad una libera scelta[89] degli studenti o al consenso dei docenti. Infatti, ogni Università, in ragione della propria autonomia, deve poter compiere una scelta ponderata sulla base dei fattori sopra indicati, allo stesso modo in cui sceglie legittimamente di istituire (per giunta, a numero chiuso[90]) o di sopprimere[91] alcuni corsi di studio invece di altri, senza incorrere in violazioni del diritto allo studio.

---

[87] Uno studente straniero interessato ad acquisire un titolo da spendere sul piano internazionale può essere attratto da un insegnamento erogato in una lingua particolarmente diffusa a livello internazionale nell'ambito di riferimento.

[88] F. RUGGE, *op. ult. cit.*, pp. 65-66, evidenzia l'importanza della peculiarità del patrimonio culturale italiano come strumento che attrae studenti stranieri. Infatti, «*compiere gli studi superiori in Italia significa avere la possibilità di venire a contatto con uno dei patrimoni artistici e culturali più pregiati del pianeta. Si tratta di un patrimonio altamente concentrato e fruibile. Basta ricordare che, secondo la convenzione Unesco sul "Patrimonio dell'Umanità", stipulata nel 1972, l'Italia possiede il maggior numero al mondo di siti culturali e naturali di valore mondiale*».

[89] È, quindi, condivisibile l'indicazione contenuta nella sentenza n. 42/2017 della Corte Costituzionale della facoltà, per gli Atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari, in modo da consentire agli studenti di scegliere la lingua dell'insegnamento e non rinunciare ad un determinato corso per mancata conoscenza della lingua veicolare. Dalla duplicazione dei corsi accademici, erogati sia in italiano sia in lingua straniera, derivano tuttavia altre problematiche, in termini di sostenibilità delle risorse, umane e logistico-strumentali.

[90] Com'è noto, la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», disciplina, agli artt. 1 e 2, la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di

4. Diritto all'identità linguistica, diritto all'istruzione e diritto all'insegnamento universitari nella lingua madre. Profili di diritto comparato

Nell'ordinamento giuridico comunitario, il principio del rispetto delle identità nazionali degli Stati membri è sancito all'art. 3 TUE, che, con specifico riferimento ai profili linguistici, impone all'Unione di rispettare la «*ricchezza della sua diversità culturale e linguistica*» e di vigilare «*sulla salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo*»; inoltre, ai sensi dell'art. 165 del TFUE, l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità, incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche[92]; infine, l'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato «*Diversità culturale, religiosa e linguistica*» stabilisce che «*l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica*».

Tanto premesso in merito al quadro normativo sovranazionale afferente il diritto all'identità linguistica in relazione all'insegnamento, si rileva che nell'ordinamento giuridico italiano manca il riconoscimento esplicito di una tutela costituzionale del rapporto necessario tra diritto all'uso della lingua madre dell'individuo [*rectius*, della lingua ufficiale dello Stato e/o delle minoranze linguistiche] o diritto all'identità linguistica, diritto allo studio e libertà di insegnamento, dalla cui combinazione deriva il diritto all'istruzione (inteso in senso ampio, come sintesi di studio e insegnamento) nella propria lingua madre, sia a livello primario e secondario (inferiore e superiore), sia a livello universitario. Manca, in altri termini, un riferimento costituzionale che esplicitamente leghi l'uso della lingua nativa all'istruzione. Un

---

diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando all'art. 3 principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi. Per evidenti ragioni di sintesi, non è possibile in questa sede ripercorrere tutte le complesse problematiche, di natura giuridica, sociale, economica e culturale, afferenti l'istituzione del limite di accesso ad alcuni corsi di laurea e che investono molteplici profili di rango costituzionale. Per quanto qui di interesse, è sufficiente evidenziare che da ultimo, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 302, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della citata Legge n. 264/1999, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, comma 1, della Costituzione. In particolare, il problema si è posto soprattutto in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione medica (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 29 maggio 2002, n. 219). In tali occasioni, il giudice delle leggi ha ribadito la legittimità della limitazione numerica degli accessi ai corsi di studio universitari (limitazione correlata, nel caso di specie afferente l'accesso alle professioni mediche, anche alla disciplina comunitaria che richiede la disponibilità di strutture e risorse per adeguare la formazione agli standard minimi imposti, comportanti attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso dei periodi di formazione).

[91] Con la conseguenza che non tutte le Università erogano gli stessi corsi di laurea, senza che ciò configuri una violazione del diritto allo studio. Cfr., ad esempio, TAR Puglia, Bari, sentenza n. 552/2016, con cui i giudici amministrativi hanno stabilito l'obbligo dell'Università, in caso di disattivazione di un determinato corso di laurea, di prevedere la possibilità per i laureandi di optare per altri corsi attivi, con ciò implicitamente sancendo comunque la legittimità dell'operato dell'istituzione accademica che aveva disposto la soppressione del corso.

[92] P. GROSSI, *op. ult. cit.*, p. 3, ritiene che una qualità significativa dell'Unione consista «*nell'aver voluto essere una unità delle diversità; aggiungendo che in questa unità complessa era il vero forziere della nuova entità politica, che nella valorizzazione delle diversità stava non solo la tesaurizzazione di una autentica ricchezza ma soprattutto l'impronta della sua tipicità storica. I varii diritti e le varie lingue dei differenti Stati, radicati nel profondo delle costumanze dei differenti popoli, contribuivano non poco a realizzare una unità; non una unità massificata e pertanto artificiosa ma una unità spirituale nella quale ciascun etnos, grazie alle diversità giuridiche e linguistiche, poteva agevolmente riconoscersi*».

frammento di tale riconoscimento - ma da parte di una fonte legislativa di primo grado e ad esclusione dell'ambito universitario - si rinviene negli artt. 4 e 5 della legge n. 482/1999, che prevedono per le scuole materne, elementari e medie inferiori, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della particolare minoranza per lo svolgimento di attività educative, rimettendo alle istituzioni scolastiche la definizione delle modalità di erogazione delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali.
Quanto, invece, agli insegnamenti erogati in ambito universitario, l'art. 271 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, prevede che «*la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari*».
In Francia, la questione dell'uso della lingua straniera nei corsi universitari è ancora controversa[93].
Da una parte, infatti, l'*Académie française* ha evidenziato il timore di una «*marginalisation*»[94] della lingua francese a fronte della possibilità di utilizzare lingue straniere [*rectius*, l'inglese] nell'insegnamento universitario, arrivando addirittura a parlare di «*atteinte à la langue française*»[95] ed esortando il legislatore ad astenersi dall'introdurre nell'ordinamento giuridico una disposizione normativa tale da compromettere lo status della lingua francese nell'Università; dall'altra, alcuni studiosi si sono schierati a favore dell'istituzione di corsi accademici in lingua straniera, affermando che l'uso dell'inglese, lungi dall'essere un attacco al mondo francofono, lo rafforzerà[96].
A livello normativo superprimario, la Costituzione del 1958 stabilisce espressamente all'art. 2 che la lingua ufficiale della Repubblica è il francese, diversamente dal testo della Carta fondamentale italiana, che non prevede in modo esplicito l'ufficialità dell'italiano.
La legge n. 94-665 del 4 agosto 1994 sull'uso della lingua francese, c.d. legge Toubon dal nome del Ministro della Cultura dell'epoca, ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio linguistico

---

[93] Per una panoramica sul dibattito intorno alla opportunità, prima ancora che ammissibilità giuridica, di istituire in Francia interi corsi di laurea in lingua inglese, I. FICEK, *Les cours en anglais de l'université contre les Immortels*, in LesEchos.fr, 21 maggio 2013.

[94] *Déclaration de l'Académie française du 21 mars 2013*, rinvenibile in http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-du-21-mars-2013.

[95] P.A. SÈNÈCAT, *Faut-il enseigner en anglais à l'université?*, in l'Express, 21 maggio 2013. Analogamente, C. Hagége ha parlato di «*sabordage du français par la France*», in C. HAGÈGE, *Refusons le sabordage du français*, LeMonde.fr, 25 aprile 2013.

[96] I. FICEK, *Les grandes écoles enseignent déjà en anglais*, in LesEchos.fr, 21 maggio 2013. Anche V. Peillon ritiene che l'insegnamento universitario in lingua inglese «*c'est l'inverse de la mort de la francophonie*», in *Cours en anglais: "hupocrisie" (Fioraso)*, LeFigaro.fr, 21 maggio 2013; in senso conforme, F. BARRÉ-SINOUSSI, V. BERGER, A. FUCHS, S. HAROCHE, A. PETIT, C. VILLANI, *Facultés: les cours en anglais sont une chance et une réalité*, LeMonde.fr, 7 maggio 2013, in cui, tra gli argomenti a favore dell'istituzione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca in lingua inglese, ricorre l'argomento dell'uso del *global english* o *globish* nelle pubblicazioni scientifiche in settori specifici della ricerca e l'assenza di violazioni alla libertà di insegnamento, in quanto «*il n'est pas ici question de contraindre les enseignants qui ne le souhaitent pas à enseigner en anglais. Le projet de loi n'entravera aucun enseignant. Dans le respect du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, il rend davantage de choses possibles, il dynamise leur recherche, il favorise l'insertion de la France dans le monde en renforçant son attractivité. Il renforce la France et, avec elle, la francophonie*»; A. POIRIER, *Franglais row: Is the English language conquering France?*, BBC Magazine, 22 maggio 2013; *Teaching in English. Let's do it*, Libération, 21 maggio 2013.

nazionale, sancendo l'obbligo di utilizzare il francese in tutti i settori della vita pubblica, compreso l'insegnamento.
Sul punto, fondamentale è la legge n. 2013-660 del 22 luglio 2013 sull'insegnamento superiore e la ricerca, c.d. legge Fioraso dal nome dell'allora ministro francese dell'insegnamento superiore e della ricerca (ISR) Geneviève Fioraso.
Tra gli scopi principali di questa legge di riforma universitaria, vi sono la democratizzazione dell'accesso all'istruzione, il miglioramento delle condizioni di vita degli studenti per aumentare il loro successo nei percorsi di studio e l'incremento della possibilità di attirare studenti stranieri in Francia.
In particolare, l'art. 2 della legge contiene modifiche all'art. L121-3 (V) del *Code de l'éducation.* Tale norma stabilisce che la lingua di insegnamento, esami e concorsi, così come tesi di laurea e di dottorato, in istituti di istruzione pubblici e privati è il francese.
Si ammettono, tuttavia, eccezioni che si giustificano: 1. con la necessità di insegnare lingue e culture regionali e straniere; 2. quando gli insegnanti sono professori associati o ospiti stranieri; 3. per esigenze didattiche, quando l'insegnamento è fornito nel contesto di un accordo con un'istituzione straniera o internazionale[97] o nell'ambito di un programma europeo[98]; 4 per il conseguimento di titoli transfrontalieri. La norma stabilisce espressamente che in questi casi i corsi di istruzione superiore possono essere erogati solo parzialmente[99] in una lingua straniera e a condizione che l'istituzione di questi corsi stabilisca la proporzione di insegnamenti da tenere in francese.
Si tratta, sostanzialmente, di una previsione normativa in linea con quanto stabilito in Italia dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 42/2017) e dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stat., sent. n. 617/2018), che hanno adottato una "teoria dei controlimiti linguistici", volta ad evitare una assoluta marginalizzazione della lingua nazionale, ammettendo la possibilità di tenere alcuni corsi universitari in lingua straniera ma solo a certe condizioni. In altre parole, sotto il profilo del primato della lingua nazionale, si può affermare che gli ordinamenti italiano e francese non si aprono incondizionatamente all'internazionalizzazione dell'offerta formativa.
Anche in Germania l'uso esclusivo dell'inglese come lingua accademica è stato oggetto di un'intensa discussione. Numerose Università hanno risposto alla sfida dell'internaziona-

[97] Questa eccezione è stata definita «*beaucoup trop large*»; anzi, non si tratterebbe di un'eccezione ma di una «*suspension du principe général*». Cfr. *Déclaration de l'Académie française du 21 mars 2013*.
[98] L'*Académie française* ha considerato tale eccezione «*une menace tout aussi importante pour la situation de la langue française dans l'enseignement supérieur*». Inoltre, rispetto al termine "accordo", precedentemente utilizzato, «*le terme "programme" est tellement général qu'il ne peut fonder à lui seul des dérogations en matière de langue*». Cfr. *Déclaration de l'Académie française du 21 mars 2013*.
[99] Tale condizione limitativa della possibilità di istituire corsi universitari interamente in lingua straniera non era contenuta nell'originario progetto di legge. Proprio a seguito del dibattito svoltosi nella competente Commissione legislativa, l'Assemblea Nazionale ha approvato un emendamento secondo cui i corsi di istruzione superiore possono essere solo «*partiellement proposées en langue étrangère*».

lizzazione intensificando l'uso dell'inglese nell'insegnamento e nella ricerca. Pertanto, sono state spesso accusate di marginalizzare il tedesco[100].

Nel dibattito sorto in Germania, le principali critiche mosse all'anglofonizzazione della didattica universitaria sono state: l'uso obbligatorio dell'inglese nella ricerca può rendere il lavoro dei ricercatori meno efficace ed efficiente; non tutti gli studenti stranieri soddisfano i prerequisiti linguistici previsti per la frequenza di corsi di laurea tenuti in inglese; non tutti gli insegnanti possiedono necessariamente le competenze linguistiche richieste per garantire un eccellente insegnamento erogato in inglese; le Università sono spesso mal equipaggiate in termini di personale e supporto amministrativo per soddisfare le richieste sorte a seguito dell'internazionalizzazione; l'uso esclusivo dell'inglese nella ricerca, nell'insegnamento e nell'apprendimento avviene a spese di altre lingue e quindi minaccia la diversità linguistica, ponendosi in contrasto con l'obiettivo nazionale di incrementare l'uso e la conoscenza della lingua tedesca in tutto il mondo; il mancato utilizzo del tedesco a favore dell'inglese, soprattutto nei corsi universitari post-laurea, crea difficoltà di integrazione[101] sociale degli studenti stranieri; la non conoscenza del tedesco rende più difficile la ricerca di un lavoro in Germania per gli studenti stranieri.

In Germania, numerose organizzazioni scientifiche hanno affermato il primato del tedesco come lingua accademica in varie Dichiarazioni e Memorandum: Dichiarazione congiunta dei Presidenti di AvH, DAAD, Goethe-Institut ed HRK (18 febbraio 2009) «*Il Tedesco come lingua della Scienza e della Ricerca*»; AvH, «*Linee guida per la politica linguistica dell'AvH*» (giugno 2009); GATE Germany, «*Codice Nazionale di Condotta degli Studenti Stranieri presso Università tedesche*» (Risoluzione dell'Assemblea Generale della HRK, Novembre 2009); DAAD: «*Memorandum sulla promozione del tedesco come lingua accademica*» (Febbraio 2010).

---

[100] *Munich university accused of "abandoning" German language over English course row*, The Telegraph, 26 luglio 2014. Sulla emarginazione del tedesco in ambito accademico, significativo quanto affermato da G. LEITNER a margine della Conferenza su "*German Language Policy*", organizzata dalla Humboldt Foundation dal 27 al 29 settembre 2006 a Bonn: «*English is continuing to assert itself as the lingua franca in many areas of public life, particularly in business, but also in research and teaching, pushing German ever nearer the periphery. Many German academics think the use of English in the academic world has gone too far. They warn that German specialist terminology is suffering. And this, despite the fact that given its demographic circumstances, its geographical location and its political and economic contacts, Germany has enormous potential to be a multilingual country. The wealth of languages is a resource that should be used creatively for Germany, as a sign of an open and multi-faceted society. It was the task of a cohesive language policy to strengthen the German language both nationally and internationally. In academia, research and culture, the relationship of English to German should be reconsidered in terms of functionality in order to counter the unreflected bias towards English*».

[101] L'argomento "integrazione" è tipico della dottrina tedesca e non è stato studiato da quella italiana. Il ragionamento è il seguente: se gli studenti stranieri frequentano corsi di laurea e post-laurea erogati interamente in lingua inglese, non hanno l'opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche in relazione alla lingua locale, il tedesco; pertanto, non riusciranno ad integrarsi correttamente nella vita accademica e sociale dell'Università e del suo ambiente, vanificando così lo scopo di tenere corsi impartiti in inglese. La prospettiva tedesca è completamente diversa rispetto a quella italiana. Infatti, in Germania, l'istituzione di corsi universitari in lingua inglese è finalizzata ad attrarre studenti stranieri al fine di formare figure specializzate da immettere nel mercato interno del lavoro; in Italia, invece, l'internazionalizzazione dell'offerta didattica si pone l'obiettivo principale di formare studenti con profili internazionali per aumentarne la competitività sul mercato del lavoro estero. Si aggiunga che il dottorato di ricerca non rappresenta unicamente un percorso di formazione volto all'inserimento professionale in azienda ma può costituire anche una tappa fondamentale per l'avvio della carriera accademica.

La Conferenza dei Rettori tedesca (*Hochschulrektorenkonferenz*), nella Risoluzione del 22 novembre 2011 recante "*Raccomandazioni sulla politica linguistica nelle Università tedesche*", ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio «*reasonable*» tra la lingua nazionale, il tedesco, e la lingua internazionale, l'inglese, con l'obiettivo, da una parte, di promuovere il multilinguismo nell'insegnamento; dall'altra, di garantire che il tedesco rimanga una lingua di scienza e cultura.

Si pone, dunque, agli Atenei un «*conflict of interests*». L'insegnamento e la ricerca devono essere saldamente ancorati ad un contesto internazionale (il riferimento è, ovviamente, all'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa); ma, allo stesso tempo, è importante sfruttare al meglio le opportunità insite nella lingua accademica nazionale, in quanto consolidata e pienamente sviluppata, e garantire che i risultati della ricerca siano accessibili alla società nazionale (profilo della parità di accesso all'istruzione). Le Università, pertanto, sono chiamate a trovare soluzioni istituzionali per questa doppia sfida[102].

Negli ultimi anni, nelle università tedesche è stato istituito un gran numero di corsi erogati in lingua inglese per internazionalizzare l'insegnamento e attrarre studenti stranieri.

Secondo quanto previsto nelle citate Raccomandazioni della HRK, i corsi di laurea dovrebbero, di regola, essere tenuti in tedesco, ma, quando necessario, possono includere letteratura in inglese e altre lingue straniere; nel caso di studi post-laurea come il dottorato di ricerca, invece, «*a greater degree of variation with regard to the use of different languages would appear both possible and reasonable*». Allo stesso tempo, l'Università deve prevedere corsi di lingua inglese a supporto degli studenti.

Si registra, pertanto, una distinzione netta rispetto a quanto previsto nella normativa, giurisprudenza e prassi italiana: in Italia i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono accomunati dalla possibilità di istituire insegnamenti in lingua inglese [alle condizioni e nei modi specificati dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 42/2017, quindi, singolarmente o affiancati da corsi in italiano]; in Germania, invece, il principio del primato della lingua tedesca risulta essere ancora invitto (con le "necessarie" eccezioni) nei corsi di laurea (per vero, più nelle elaborazioni della dottrina che nella prassi delle determinazioni dei singoli Atenei) mentre è posto in discussione nei corsi post-laurea, in ragione dell'acclarata importanza dell'inglese come lingua franca della ricerca scientifica[103].

Elemento in comune ai due ordinamenti, invece, è l'unanime affermazione, da parte della dottrina e della giurisprudenza, della necessità di trovare un bilanciamento ragionevole tra gli interessi in gioco, da una parte l'obiettivo di internazionalizzazione dell'offerta formativa, dall'altra la tutela del principio della primazia della lingua nazionale (e tutte le conseguenti implicazioni sul piano costituzionale). Un tale bilanciamento non può essere effettuato in modo generalizzato per tutti i corsi di laurea e post-laurea istituiti presso un Ateneo ma necessita di una verifica puntuale per ogni specifico corso accademico.

---

[102] *Resolution "Language Policy at German Universities"*, HRK German Rectors' Conference, 22 novembre 2011, rinvenibile al link https://www.hrk.de/resolutions-publications/resolutions/beschluss/detail/language-policy-at-german-universities/

[103] Per vero, tale differenziazione tra didattica e ricerca presta il fianco ad alcune critiche. Non può non evidenziarsi, come rilevato da M. D'ALBERTI, *Diritto Amministrativo Comparato*, Il Mulino, Bologna 1992, p. 7, l'esistenza di «*un nesso stretto tra insegnamento e indagine scientifica, attività che troppo spesso nella vita universitaria* [...] *percorrono sentieri separati*».

In molti altri ordinamenti giuridici si riconosce tutela a livello superprimario del diritto all'uso della propria lingua in campo educativo[104].
L'alternativa amletica su *to anglicise or not to anglicise*[105] è fortemente discussa anche in Olanda. La regola generale è che i corsi di laurea si svolgono in olandese, mentre i programmi dei master sono erogati in inglese, con le dovute eccezioni. Infatti, da un lato alcuni insegnamenti dei corsi di laurea possono anche essere offerti in inglese, quando si registra un profilo internazionale in campo professionale; dall'altro, corsi post-laurea possono essere tenuti in olandese quando trattano una materia specificamente olandese, come nel caso di studi afferenti l'ordinamento giuridico olandese. La soluzione, anche in questo caso, sta nel definire «*a balanced view in terms of teaching in English*»[106], secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità che sembra rappresentare la chiave di volta per affrontare la questione in tutti gli ordinamenti giuridici. Nell'ordine, i principali elementi a favore dell'internazionalizzazione dei corsi di studio attraverso l'uso dell'inglese nell'insegnamento accademico in Olanda evidenziati dalla dottrina sono: la globalizzazione dei saperi; la progressiva evanescenza dei confini; la diffusione dell'inglese come lingua comune ed in particolare come lingua veicolare della conoscenza scientifica; l'aumento dei docenti stranieri che insegnano in Olanda; l'aumento degli studenti stranieri che decidono di recarsi in Olanda per motivi di studio, anche grazie ai programmi di mobilità internazionale; la migliore e più diffusa conoscenza della lingua inglese da parte delle giovani generazioni di studenti, rispetto alle precedenti. Peraltro, l'uso dell'inglese nei corsi di studio non è avvertito come un pericolo né per la lingua locale né per la tradizione e la cultura olandese[107].
La Costituzione dell'Ucraina, ad esempio, garantisce esplicitamente all'art. 53 il diritto dei cittadini delle minoranze nazionali all'istruzione nella loro lingua nativa negli istituti scolastici statali. Allo stesso modo dispone la Costituzione ungherese (art. XXIX.1), moldava (art. 13) e slovacca (art. 34). La Legge fondamentale della Slovenia, all'art. 64, rubricato «*Diritti particolari della comunità nazionale autoctona italiana e di quella magiara in Slovenia*», comma 2, contiene una riserva di legge quanto all'individuazione delle zone nelle quali è obbligatoria l'istruzione scolastica plurilingue.
La tutela a livello superprimario del diritto all'istruzione nella propria lingua madre è stata prevista in quasi tutti i testi costituzionali c.d. della transizione o del periodo della transizione dei Balcani occidentali[108].

---

[104] A. RINELLA, V. CARDINALE, *Il diritto all'uso della propria lingua*, in E. PFÖSTI (a cura di), *Multiculturalismo e democrazia*, Apes Editrice, Roma 2011, pp. 172-173.
[105] A. ZEELENBERG, *Verengelsen of niet verengelsen?*, Universiteit Leiden, Alumni-magazine 2/2018, pp. 36-39.
[106] A. ZEELENBERG, *op. ult. cit.*, p. 36.
[107] Significativo quanto affermato, in A. ZEELENBERG, *op. ult. cit.*, p. 37, dal Prorettore dell'Università di Leida, H. Bijl, secondo cui «*as a broad, historical university with important specialist fields in the Dutch language, we will never completely anglicise*». In altre parole, le certezze legate alla tradizione ed al prestigio dell'Università olandese, con particolare riferimento ad alcuni rami della conoscenza, rappresenterebbero l'antidoto alla somministrazione, più o meno volontaria e comunque mai indiscriminata, della lingua inglese nell'insegnamento accademico.
[108] L. MONTANARI, *La tutela dei diritti nelle nuove Costituzioni dei Balcani occidentali*, in M. CALAMO SPECCHIA - M. CARLI - G. DI PLINIO - R. TONIATTI (a cura di), *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione*, Giappichelli, Torino 2008; R. TONIATTI, *La transizione nei Balcani occidentali*, in L. MONTANARI - R. TONIATTI - J. WOELK (a cura di), *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie*; L. MONTANARI, *La*

La Costituzione della Serbia (come modificata nel 2006), all'art. 14, rubricato «*tutela delle minoranze nazionali*» e collocato tra i principi fondamentali, tutela i diritti delle minoranze nazionali (comma 1), garantendone una protezione speciale al fine di realizzare la piena uguaglianza e salvaguardare la loro identità (comma 2). In Serbia, il rispetto della diversità costituisce un principio della funzione pubblica. L'art. 48 Cost., rubricato «*promozione del rispetto per la diversità*», infatti, stabilisce che la Repubblica di Serbia promuove l'inclusione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità derivanti dalla specifica identità linguistica dei cittadini attraverso misure applicate all'istruzione, alla cultura e all'informazione pubblica. È l'art. 79, tuttavia, che rappresenta quel *quid pluris* rispetto alla Costituzione italiana, prevedendo esplicitamente il diritto dei membri delle minoranze nazionali di usare la propria lingua ed il diritto all'educazione nella propria lingua nelle pubbliche istituzioni.
La Costituzione del Montenegro (2007) riconosce e tutela le identità linguistiche delle minoranze nazionali con particolare riferimento all'istruzione. Infatti, l'art. 79 «*Tutela dell'identità*», espressamente attribuisce ai componenti delle comunità nazionali di minoranza il diritto di utilizzare la propria lingua e alfabeto in uso privato, pubblico e ufficiale nonché il diritto all'istruzione nella propria lingua e alfabeto nelle istituzioni pubbliche.
Tra i valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale macedone si rinviene la libera espressione dell'identità nazionale. La Costituzione, infatti, all'art. 48 garantisce protezione all'identità linguistica delle «*nazionalità*» e riconosce ai loro componenti il diritto di esprimere, mantenere e sviluppare liberamente la propria identità nazionale e, soprattutto, il diritto allo studio nella lingua madre, nelle scuole elementari e medie.
L'art. 20 della Costituzione dell'Albania (1998), collocato tra i principi generali, riconosce alle persone che appartengono alle minoranze nazionali il diritto di manifestare liberamente, conservare e promuovere la propria appartenenza linguistica ed il diritto di istruire e di istruirsi nella propria madrelingua.
Anche la legge costituzionale croata sui diritti delle minoranze nazionali tutela, agli artt. 7 e 11, il diritto all'educazione e all'istruzione nella lingua e scrittura di cui fanno uso gli appartenenti alle minoranze nazionali, in particolare nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e medie superiori nonché in altre istituzioni scolastiche.
La Costituzione della Romania, invece, sembra essere più vicina al modello italiano, in quanto pone il diritto all'identità linguistica tra i principi fondamentali dello Stato, all'art. 6 («*Diritto all'identità*»), e prevede la possibilità di adottare specifiche misure di protezione ma non contiene un esplicito riferimento al legame tra uso della lingua madre ed istruzione.
Altre Carte Costituzionali, in cui si parla genericamente di diritto all'uso della propria lingua senza specificare le modalità e l'ambito di esercizio, sono la Legge fondamentale armena (art. 54) e quella lettone (art. 114), che sanciscono il diritto delle persone appartenenti a minoranze etniche di preservare e sviluppare la propria lingua e identità etnica e culturale.
L'art. 17 «*Diritto alla propria lingua e cultura*» della Costituzione della Finlandia, sancisce il diritto di ognuno di usare la propria lingua, finlandese o svedese, davanti ai tribunali ed alle altre autorità ma non contiene un espresso riferimento all'istruzione.

---

protezione della democrazia nei Balcani occidentali, in A. DI GIOVINE (a cura di), *Le democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino 2005.

Dall'analisi delle scelte di politica e tecnica legislativa adottate nei citati ordinamenti, si evince che nei Paesi in cui la questione della lingua non è stata storicamente un argomento di scontro per l'unità o l'indipendenza nazionale tra molteplici culture conviventi, allora si è ritenuta sufficiente una legislazione di tipo ordinario per tutelare le lingue minoritarie con particolare riferimento all'istruzione; nei Paesi, invece, che anche in un recente passato sono stati, purtroppo, oggetto di conflitto tra movimenti politici indipendentisti locali e che solo negli ultimi tempi hanno avviato una rivoluzione democratica e costituzionale (spesso non del tutto conclusa), la decisione di politica legislativa è stata quella di tutelare a livello di diritto superprimario il diritto di istruire e di istruirsi nella propria lingua madre.